



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 luglio 2021

Indice

Comunicazioni della F.I.G.C.....	6
Comunicazioni della L.N.D.	6
Comunicazioni del C.R. CAMPANIA.....	6
Costi assicurativi per la stagione sportiva 2021/2022	6
Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti L.N.D.....	7
Durata del vincolo dei calciatori svincolati ai sensi dell'art. 32 bis delle N.O.I.F. della F.I.G.C.....	7
Criteri di ammissione ai campionati di categoria superiore della stagione sportiva 2021/2022	7
Iscrizioni on line delle società ai campionati 2021/2022 procedura di dematerializzazione	28
Attività organizzata dal Comitato Regionale Campania per l'anno sportivo 2021/2022	28
Pubblicazione dei Comunicati Ufficiali distinti per attività	28
Attività regionale del Settore Giovanile.....	28
Campionato di Eccellenza	29
Campionato di Promozione	35
Campionato di Prima Categoria	40
Campionato di Seconda Categoria.....	44
Campionato di Terza Categoria.....	48
Campionato Nazionale Juniores "Under 19"	52
Campionato Regionale Juniores "Under 19"	53
Campionato Provinciale Juniores "Under 19"	57

Campionati Regionali E Provinciali Juniores Under 18	61
Coppa Italia Dilettanti	62
Coppa Campania di Promozione.....	64
Coppa Campania Prima Categoria, Seconda Categoria e Regionale Juniores Under 19	64
Attività giovanile periferica.....	64
Attività Amatori	65
Attività delle Rappresentative Regionali.....	67
Norme relative ai campionati 2021/2022.....	67
Quota dei biglietti riservati alle Società Ospitate	67
Estratto Conto 2020/2021 delle Società.....	67
Restituzione dei Saldi Attivi	67
Iscrizioni ai Campionati 2021/2022	68
Procedura di dematerializzazione.....	68
Disposizioni in materia di onorabilità (art.22/bis - N.O.I.F.)	70
Iscrizione al Registro C.O.N.I.	70
Fusioni di Società, Scissioni, Cambio di Denominazione e di Sede sociale, e impianto sportivo	71
Richieste di ammissione alla categoria superiore.....	71
Richieste di partecipazione alla categoria inferiore.....	71
Inizio dei Campionati e della Coppa Italia.....	73
Servizio pronto A.I.A.	74
Tesseramento on-line e svincolo dei calciatori on-line	74
Attivazione portale tesseramento F.I.G.C. anche per tesseramento allenatori	82
L'attività degli allenatori presso le Società della L.N.D.	84
Concomitanze gare sullo stesso campo	86
Giurisdizione territoriale dei comitati.....	86
Sostituzione delle Società rinunciarie e non ammesse al campionato di competenza.....	87
Gare effettuate a cura degli Organi Federali	88
Adempimenti tecnico-organizzativi obbligatori per le Società partecipanti ai campionati	89
Sgombero della neve	89

Assistenza medica	89
Attività ufficiale ed orario delle gare	90
Time-out nei Campionati Dilettantistici.....	91
Disponibilità campi da gioco	91
Uso campi in erba artificiale	92
Campi sportivi - autorizzazioni provvisorie.....	92
Campionati 2021/2022 - campi e gare a porte chiuse.....	94
Recupero delle gare interrotte	95
Ordine pubblico	96
Messaggio anti-violenza.....	96
Squalifiche campi di gioco - gare in campo neutro.....	97
Maglie da giuoco.....	97
Migliore formazione.....	98
Persone ammesse nel recinto di giuoco - art. 66 N.O.I.F.	98
Sostituzione dei calciatori e giocatori di riserva	100
Tutela medico-sportiva – art. 43 N.O.I.F.	101
Identificazione dei calciatori / calciatrici	102
Mancata partecipazione alle gare esclusione dal campionato alla seconda rinuncia	103
Art. 55 - N.O.I.F.	104
Formazione delle classifiche	104
Classifiche, spareggi per promozioni o retrocessioni, play-off e play-out.....	104
Contemporaneità delle ultime quattro giornate di gara	105
Riduzione del tempo di attesa (“tempo di tolleranza”) Campionati di Eccellenza e Promozione.....	106
Riduzione del tempo di attesa (“tempo di tolleranza”) campionati “Juniores - Under 19”	107
Elenco post-gara dei calciatori sostituiti, ammoniti e espulsi	107
Richieste di rettifica Comunicato Ufficiale.....	108
Ufficio Campi Sportivi	109
Pubblicazione delle decisioni	110
Esecuzione delle sanzioni.....	110

Reclami agli Organi di Giustizia Sportiva.....	110
Numerazione delle maglie	111
Tabella valutativa	111
Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali	112
Assicurazione Tesserati.....	113
Oneri relativi al tesseramento di Dirigenti e Calciatori.....	113
Acconto spese e organizzazione - Attività Regionale	113
Aspetti economici, oneri e tasse varie stagione sportiva 2021/2022.....	113
Ammende.....	113
Ammende per rinuncia	114
Indennizzi di mancato incasso a seguito di rinuncia a gara	115
Richieste Commissari di Campo.....	115
Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi	115
Spese istituzionali - organizzative-amministrative - gestionali.....	115
Nomine delegazioni provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D.....	116
Posta elettronica certificata.....	116
Convenzione L.N.D. - U.S.S.I.....	116
Attività sportiva 2021/2022	116
Decadenza dall'affiliazione e dichiarazione d'inattività delle società	117
Manifestazioni nazionali 2021/2022 organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti	117
Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive	117
Esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2021/2022	117
Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2021/2022.....	117
Trasmissione in diretta delle gare dei campionati dilettantistici.....	118
Deroga applicazione art. 34, regolamento L.N.D.....	118
Partecipazioni societarie.....	118
Orari di contatto con gli uffici del C.R. Campania	118
Ambulanza nei Campionati Regionali	119

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2021/2022

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione del Consiglio Direttivo della L.N.D., tenutasi a Roma il 27 maggio scorso, ha determinato, che alle società venga riconosciuto lo **storno dei diritti di iscrizione**, per i campionati della stagione 2020-2021 per i quali non vi è stato il riconoscimento del “preminente interesse nazionale”. Tale misura va ad aggiungersi alla sospensione – disposta dalla **FIGC** – delle tasse d’iscrizione alle competizioni del **Settore Giovanile e Scolastico** organizzate dai Comitati Regionali, considerate quindi come non dovute. Pertanto il saldo attivo, laddove presente sul “conto campionato” delle singole Società verrà utilizzato per l’iscrizione ai campionati della corrente stagione sportiva.

Si ricorda, che sempre su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva (2021/2022) alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie D ed Eccellenza Femminile, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la **totale esenzione del costo della tassa di iscrizione**.

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all’atto dell’iscrizione ai Campionati 2021/2022:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (°°)
ECCELLENZA	€ 4.500,00
ECCELLENZA FEMMINILE	€ 1.170,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	€ 1.730,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	€ 1.105,00
PROMOZIONE	€ 3.780,00
PRIMA CATEGORIA	€ 2.710,00
SECONDA CATEGORIA	€ 1.970,00
TERZA CATEGORIA “RISERVE”	€ 760,00
JUNIORES REGIONALE – UNDER 19	€ 800,00
JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19	€ 710,00
TERZA CATEGORIA	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	€ 1.415,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.185,00
CALCIO A CINQUE Under 19 “pure”	€ 850,00
CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile	€ 460,00
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile “pure”	€ 850,00
ATTIVITÀ AMATORI	€ 1.650,00

(°°) all’importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 27 x n. tesserati al 30.6.2021

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C., peraltro già pubblicati rispettivamente in allegato al C.U. 105 dell'11 giugno 2021 ed al C.U. n. 97 del 27 maggio 2021 di questo C.R.

- **n. 349, dell'11 giugno 2021: C.U. n. 269/A della F.I.G.C. – termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2021/2022.**
- **n. 319, del 21 maggio 2021 – CU 250/A FIGC – termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022, per le società di Serie A, Serie B e Serie C.**

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art.49, punto1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 27, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva **2021/2022**, i Campionati, le competizioni agonistiche e d'ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa.

Considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva 2022 al 30 giugno 2022 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 49, N.O.I.F., si rende noto che al termine della stagione sportiva 2021/2022 si darà luogo alle eventuali gare di *play-off* e di *play-out* esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. Sono fatti salvi i provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali decisioni adottate dalle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022, anche in relazione alla determinazione delle classifiche finali.

Resta, altresì, fermo quanto stabilito dalla norma transitoria all'art.50 N.O.I.F., secondo il testo di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 317/A del 25 giugno 2021

* * * * *

COMUNICAZIONI DEL C.R. CAMPANIA

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Anche per il 2021/2022, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato l'aumento del corrispondente versamento in conto spese, all'atto dell'iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2021/2022. Il C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottopone all'attenzione delle società medesime di

valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 30 luglio 2021 – ore 19.00).

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.

In ordine alla Tutela assicurativa di tesserati e dirigenti L.N.D. (polizza assicurativa stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. e la GENERALI – ITALIA S.p.A.) relativa alla corrente stagione sportiva 2020/2021, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, è pubblicato il C.U. n. 7 del 1° luglio 2021 della L.N.D., sul quale sono illustrate le modalità di denuncia e gestione dei sinistri.

DURATA DEL VINCOLO DEI CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F. DELLA F.I.G.C.

Si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dall'art. 32 bis delle N.O.I.F.: "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".

In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Le società che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore *devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo e-mail all'indirizzo segreteria.campania@Ind.it*, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web. È consigliabile utilizzare il modello allegato al presente C.U.

PREMESSA

Si riportano di seguito, così come già pubblicati in allegato al Comunicato Ufficiale n. 25 del 2 ottobre 2020 (con alcune piccole modifiche, necessitate dagli sviluppi della stagione sportiva 2020/2021 e **previo nulla-osta della Commissione di valutazione e ratifica dei citati "Criteri"**), i

Criteri per l'ammissione alla Categoria superiore 2021/2022, salvo diverse, specifiche, determinazioni del Consiglio Direttivo del C.R. Campania, dovute a situazioni straordinarie.

I *Criteri* di ammissione / riammissione, nell'ambito del C.R. Campania, sono entrati in vigore nella e per la stagione sportiva 1993/'94 e sono quindi stati rispettati, con coerente costanza, senza soluzione di continuità.

Ai fini della *certezza del diritto sportivo*, essi sono assolutamente conformi a quelli già in vigore per le precedenti ventisette stagioni sportive, fatti salvi gli aggiornamenti evolutivi, determinati o dalla volontà dei Delegati delle società in occasione delle Assemblee Regionali (esempi: l'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali alle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*; i criteri e le modalità, di cui allo svolgimento, ancora in via sperimentale, in ordine al Campionato Regionale di Eccellenza, delle fasi dei *Play-off* e dei *Play-out*), oppure dalla necessità di corrispondere ad inderogabili esigenze, nel frattempo intervenute. In quest'ultima ipotesi, gli aggiornamenti dei *Criteri* sono stati doverosamente preannunciati (e lo saranno in futuro) con congruo ed adeguato anticipo: annuale, se sufficiente; quadriennale, se necessario; in taluni casi, più che quadriennale.

D'altro canto, la richiamata *certezza del diritto sportivo* individua la sua esplicazione concreta nella circostanza che le società di questo Comitato hanno certamente programmato la propria attività, di anno sportivo in anno sportivo, tenendo conto dei *Criteri* in argomento, peraltro ripetutamente pubblicati sul Comunicato Ufficiale di questo C.R.

Di conseguenza, il C.R. Campania – L.N.D. ha deliberato di confermare, nella sostanza e nelle linee generali, in ordine ai *Criteri* in parola: il **periodo temporale** (quadriennale) di riferimento; i **criteri di valutazione** (compresi quelli che concernono le società che abbiano proceduto a fusione, o a scissione, e non escluso il principio di priorità assoluta, a favore delle società eventualmente retrocesse *in eccedenza*); i **punteggi** (con ogni relativo *bonus*), *con aggiunta di bonus per la partecipazione ai play-off*: per le classifiche dell'attività agonistica; per la *Coppa Disciplina*; per l'attività giovanile; per la partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*; per gli anni d'ininterrotta affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., punteggio calcolato sulla base dei Campionati di partecipazione; le **penalità**; i **motivi di preclusione**; i **motivi di esonero dalle preclusioni**; le **modalità di presentazione** della domanda di ammissione / riammissione.

In via specifica, come già s'è fatto cenno, nel doveroso rispetto della volontà, chiaramente manifestata dai Delegati delle società del C.R. Campania – L.N.D., particolarmente in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997, sono stati confermati gli aggiornamenti e le integrazioni già in vigore dalla stagione sportiva 1999/2000, con la valorizzazione delle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio.

L'estensione del beneficio dell'esonero dalla preclusione (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stata consentita anche dalla pubblicazione,

nell'intero quadriennio di riferimento, delle relative graduatorie, non più limitate alle sole società prime classificate nelle graduatorie di *Coppa Disciplina* dei rispettivi Campionati.

Al fine di evitare che la domanda di ammissione / riammissione (da inoltrare attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica) sia dichiarata nulla, si richiama l'attenzione su quanto stabilito alla lettera l) di questi Criteri (Modalità di presentazione della domanda di ammissione), in particolare ai nn. 2) e 4):

2) disciplina i termini temporali e le modalità di recapito al C.R. Campania – L.N.D. **(da inoltrare attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, sarà depositato a mano l'assegno circolare non trasferibile oppure il bonifico bancario);**

4) contestualmente alla domanda di ammissione, sarà trasmessa al C.R. Campania – L.N.D., con le modalità e nel rispetto dei termini temporali, iniziale e finale, di cui al precedente n. 2), la documentazione per l'iscrizione al Campionato, per il quale si propone la domanda medesima. In particolare, saranno trasmessi **esclusivamente attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**: a) attestato di disponibilità di un campo di gioco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare e non al Campionato al quale si ha titolo di prendere parte; b) **versamento, unico documento da depositare a mano**, presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione, da eseguire **a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, **oppure a mezzo bonifico bancario con valuta di accredito sul C/C del C.R. Campania entro il termine di iscrizione del Campionato al quale si chiede di essere ammessi.**

In ordine alle domande di ammissione ai Campionati di Categoria superiore, sarà applicata una penalità di punti 10=(dieci) per la mancata partecipazione, con almeno un dirigente, da parte di ogni singola società istante, ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*. Sarà invece attribuito un *bonus*, nella misura minima di tre punti, a favore delle società, che avranno partecipato con almeno tre dirigenti ai *Corsi* in argomento, non esclusi quelli che saranno indetti nella corrente stagione sportiva (2021/2022).

Sarà, altresì, attribuito un ulteriore punto, per ogni dirigente oltre l'indicato limite di tre (fino ad un massimo di cinque, per cinque o più dirigenti che abbiano partecipato ai Corsi in argomento).

Nella corrente stagione sportiva saranno indetti altri *Corsi per Dirigenti Sportivi*.

Di seguito, si enunciano i Criteri di ammissione ai Campionati di Categoria superiore 2021/2022:

A) CAMPIONATI RELATIVI AI CRITERI: ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA
PERIODO DI RIFERIMENTO: STAGIONI SPORTIVE 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

CRITERI SPECIALI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

I *Criteri*, di seguito pubblicati, sono in vigore per l'ammissione alla Categoria superiore, nella stagione sportiva 2021/2022, in relazione alle eventuali carenze nei singoli organici ed alla conseguenziale disponibilità di uno o più posti, vacanti nel rispettivo Campionato Regionale.

I Campionati Regionali interessati dai *Criteri* sono quelli di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Le ammissioni al Campionato Regionale di Seconda Categoria, che è fondamentale Categoria di base, sono disciplinate da specifici e speciali *Criteri*, anche in deroga a quelli vigenti per i Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Nell'ambito dei *Criteri* speciali, stabiliti per l'ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, si fa riferimento esclusivo (al fine del conseguimento di una congrua promozione dell'attività di base medesima, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D.), in ordine ad ogni singola società istante:

- 1) al comportamento disciplinare nel quadriennio 2017/2018 – 2020/2021;
- 2) agli anni di affiliazione e di ininterrotta attività sportiva.

I modelli A/AMM (relativo alla domanda di ammissione ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria) e B/AMM (relativo alla domanda di ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria) sono pubblicati in allegato al presente Comunicato Ufficiale n. 1 della corrente stagione sportiva (2021/2022) e dovranno essere inoltrati sempre attraverso la procedura di dematerializzazione.

Le carenze in organico, in ordine al Campionato Regionale 2021/2022 di Eccellenza, e/o Promozione, e/o Prima Categoria, e/o Seconda Categoria, potranno verificarsi:

- 1) a seguito di eventuale esito – favorevole per le società campane – della stagione sportiva 2020/2021, in ordine al rapporto tra le società (per l'appunto, campane) retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D e quelle promosse a tale Campionato dall'Eccellenza campana;
 - 2) a seguito di eventuale fusione, tra due o più società;
- a seguito di eventuale rinuncia, di una o più società, al rispettivo Campionato di competenza (o di esclusione da esso).

B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DA SOCIETÀ CHE, NEL QUADRIENNIO DI RIFERIMENTO, ABBIANO PROCEDUTO A FUSIONE, O A SCISSIONE

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbiano proceduto a fusione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C. (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2021/2022, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2021/2022), ai fini della validità della domanda di ammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

- a) sarà valutata la società dal titolo sportivo superiore all'atto della ratifica;

b) in caso di fusione tra società aventi diritto allo stesso Campionato, sarà valutata, tra esse, esclusivamente quella col maggior punteggio complessivo all'atto della fusione. Per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, il punteggio totale sarà computato mediante addizione dei punti conseguiti dalla società sorta dalla fusione.

Eventuali preclusioni, anche a carico di una sola delle società fuse, comportano che a carico della società sorta dalla fusione gravino le preclusioni medesime. Per l'eventuale esonero dalle preclusioni, si farà riferimento, in ordine a qualsiasi ipotesi (anche nel caso di una o più preclusioni, a carico di ognuna delle società fuse):

- 1) fino alla data di ratifica della fusione, esclusivamente alla/e società direttamente gravata/e da esse;**
- 2) per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, alla società sorta dalla fusione medesima.**

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbiano proceduto a scissione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C., (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2021/2022, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2021/2022), ai fini della validità della domanda di ammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

- A) ipotesi di scissione, che riguardi una delle società dei Campionati (Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, come società che conservi l'anzianità di affiliazione, **dalla quale si scinda** (come seconda società) un'altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*): in tale ipotesi (come dall'art. 20, comma 5, N.O.I.F.), non si determinerà alcuna variazione, in relazione alla società medesima, per quel che concerne l'applicazione di questi *Criteri*, sia in ordine ai requisiti (ai fini della validità della domanda di ammissione), sia in ordine ai punteggi;
- B) ipotesi di scissione, che concerna una società, di uno dei Campionati (Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, **che si scinda** da altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*), che conservi l'anzianità di affiliazione: in tale ipotesi, la società (di Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) scaturita dalla ratifica della scissione sarà considerata (nel rispetto dell'art. 20, comma 6, N.O.I.F.) di nuova affiliazione. Di conseguenza, essa rientrerà, con i relativi effetti negativi, nell'ambito di applicazione, di cui alla lettera G), n. 1), dei **Motivi di preclusione quadriennale**, di cui a questi *Criteri*.

In ordine alle preclusioni ed all'esonero da esse, valgono i criteri e le prescrizioni, di cui alle fusioni.

C) PRINCIPIO DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA A FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE EVENTUALMENTE RETROCEDERANNO "IN ECCEDENZA" DAL CAMPIONATO 2020/2021

Il beneficio, di cui a questo paragrafo, è in vigore, a seguito delle retrocessioni in eccedenza, che potrebbero determinarsi al termine della stagione sportiva 2020/2021.

È riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per qualsiasi motivo determinati), **ai fini della conservazione dei titoli sportivi di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, alle società, che eventualmente retrocederanno in eccedenza**, al termine dell'anno sportivo 2020/2021, da uno dei Campionati medesimi.

Entro il limite della copertura degli eventuali posti vacanti in organico, le società beneficiarie sono esentate dall'obbligo di presentazione della domanda di riammissione.

Il beneficio dell'eventuale inserimento d'ufficio nell'organico del Campionato di Categoria superiore (rispetto a quello, al quale ogni singola società, destinataria del provvedimento, era retrocessa in eccedenza) non equivale a riammissione al Campionato di categoria superiore. Di conseguenza, fino alla validità del beneficio in argomento, le società che abbiano usufruito, nel quadriennio di riferimento, del beneficio del predetto inserimento d'ufficio, o che possano usufruirne in futuro, non saranno gravate da preclusione conseguente a precedente riammissione. A loro carico (in ragione della circostanza che la loro debba essere considerata una *non retrocessione*), non sarà neppure applicata la penalità, rispettivamente prevista per la retrocessione dal Campionato, al quale abbiano partecipato nella stagione sportiva immediatamente precedente.

D) CRITERI DI VALUTAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE QUADRIENNALE

- 1) Posizione di classifica: nel senso della sommatoria quadriennale dei punteggi connessi alle posizioni conseguite in ogni singolo Campionato del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione (con le precisazioni, di cui alla lettera E1, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*).
- 2) Posizione nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*, in relazione ad ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, in ordine alla prima squadra ed (esclusivamente per i Campionati espressamente indicati negli appositi capoversi) all'eventuale "squadra riserve": con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E2, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*).
- 3) Attività giovanile, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione: con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E3).
- 4) Partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*: con computo generale dei punteggi e delle penalità (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E4, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*).
- 5) Durata dell'attività sportiva, ininterrotta, nell'ambito di una Lega Nazionale della F.I.G.C.: con punteggio da determinare nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5.
- 6) penalità: con eventuale sommatoria quadriennale, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera F).

E) PUNTEGGI

E1) Posizione di classifica

Per ogni singola stagione sportiva nel quadriennio, riferita alla *prima squadra* (esclusivamente di *Calcio a Undici maschile*), nel rispettivo girone del Campionato, eventualmente superiore a quello di Eccellenza, ovvero in quello di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria (il punteggio viene riconosciuto anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società, ad eccezione delle posizioni successivamente definite dalle fasi dei *Play-off* o dei *Play-out*, in ordine alle quali si farà riferimento alla classifica conseguenziale ai medesimi *Play-off* e *Play-out*):

- Prima classificata	punti 25
- Seconda classificata, dopo spareggio per il 1° posto	punti 22
- Seconda classificata, senza spareggio	punti 20
- Terza classificata	punti 18
- Quarta classificata	punti 15
- Quinta classificata	punti 12
- Sesta classificata	punti 10
- Settima classificata	punti 9
- Ottava classificata	punti 8
- Nona classificata	punti 7
- Decima classificata	punti 6
- Classificata dopo la decima	punti 0

In ordine alla **Coppa Italia Dilettanti**, sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti cinque a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della fase regionale;

punti dieci alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

punti quindici alla società vincitrice della fase regionale.

In relazione alla fase nazionale, alle società di questo C.R. Campania saranno attribuiti ulteriori punti, cumulabili tra loro e cumulabili con i quindici della vittoria nella fase regionale, come segue:

punti tre, in ragione di ogni qualificazione al turno successivo della fase nazionale, compreso il primo turno;

ulteriori punti quindici, in ragione della vittoria nella fase nazionale.

In ordine alla **Coppa Campania di Promozione**, sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti quindici alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

punti trenta alla società vincitrice della fase regionale.

Va sottolineato che in caso di rinuncia, alla gara di finale della Coppa Campania di Promozione, la società interessata perde l'eventuale diritto al punteggio così come innanzi indicato.

In ordine alla **Coppa Campania di Prima e Seconda Categoria**, sono attribuiti i seguenti punteggi, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti tre per la partecipazione alla manifestazione.

Saranno attribuiti ulteriori punti, come segue:

punti tre a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria);

punti cinque alla società perdente la gara di finale della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria);

punti dieci alla società vincitrice della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria).

Sarà, invece, gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione di qualsiasi punteggio, relativo alla rispettiva posizione, eventualmente già acquisita, ogni società che abbia rinunciato anche ad una sola gara (o che sia stata sanzionata con la perdita della gara per inferiorità numerica, per qualsiasi motivo), in riferimento a qualsiasi turno della manifestazione** (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria).

Al punteggio da posizioni di classifica si aggiunge il seguente "**bonus**" annuo, corrispondente al Campionato al quale la società abbia partecipato in ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento, anche nell'ipotesi di punteggio equivalente a zero in ordine alla posizione di classifica:

- Campionato superiore a quello di Eccellenza	punti 16
- Eccellenza	punti 12
- Promozione	punti 8
- Prima Categoria	punti 4

E2) Disputa delle gare di play-off nel quadriennio

Al punteggio da posizioni di classifica si aggiunge il seguente "**bonus**" annuo, corrispondente al Campionato al quale la società abbia partecipato in ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento a gare di play-off:

SOCIETÀ ELIMINATE NEL PRIMO TURNO

- Eccellenza	punti 6
- Promozione	punti 3
- Prima Categoria	punti 1,80
- Seconda Categoria	punti 1,20
- Terza Categoria	punti 0,60

SOCIETÀ ELIMINATE NEL SECONDO TURNO

- Eccellenza	punti 7
- Promozione	punti 3,50
- Prima Categoria	punti 2
- Seconda Categoria	punti 1,40
- Terza Categoria	punti 0,70

SOCIETÀ ELIMINATE NELLE GARE DI SPAREGGIO PLAY-OFF

- Promozione	punti 5,50
- Prima Categoria	punti 4

E3) Posizioni nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alla *prima squadra* ed all'eventuale "squadra riserve" (entrambe, esclusivamente di *Calcio a Undici* maschile), in Campionato eventualmente superiore a quello di Eccellenza, ovvero nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, (dalla stagione sportiva 2018/2019 Under 19 ed Under 18 – Regionale e Provinciale –), Regionale *Juniores* e di Attività Mista, Juniores – Under 17 vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione: **Punti 25**

L'attribuzione dei punteggi – relativi alle posizioni nella graduatoria della **Coppa Disciplina**– delle **società pure** di *Terza Categoria Under 21*, (dalla stagione sportiva 2018/2019 *Terza Categoria Under 19*), *Terza Categoria Under 18*, Attività Mista ed Under 17 è identica a quella delle società, che abbiano partecipato, ad uno degli indicati Campionati od Attività, con una propria "squadra riserve". I punteggi di **Coppa Disciplina** delle **società pure**, in ordine agli indicati Campionati od Attività, saranno valutati ed attribuiti esclusivamente a condizione che, per la società istante, l'attività, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., sia continuativa, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, senza alcuna interruzione, neppure relativa alla partecipazione esclusiva, anche per un solo anno sportivo, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*.

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alle **società pure** ed alle "**squadre riserve**" (*Juniores Under 19* Regionale / Provinciale e/o Attività Mista – *Juniores* Regionale / Provinciale e/o Attività Mista – *Juniores* 2000 / Under 17 – *Terza Categoria* – *Terza Categoria Under 21*), vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, in deroga a quanto stabilito al primo capoverso di questa lettera E3): **punti 15** (e non 25).

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina** del **Campionato Under 19 Provinciale e Juniores Provinciale** (sia per le **società pure**, sia per le "squadre riserve") vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione: **punti 5**

Alle società classificate, a seguire (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società), nella **Coppa Disciplina**, vengono attribuiti, per ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, punti corrispondenti a quelli della tabella relativa alla rispettiva posizione in Campionato (ossia, a titolo esemplificativo: venti punti alla seconda classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del rispettivo Campionato, diciotto alla terza classificata nella graduatoria medesima, e così via, con le sole eccezioni, relative al Campionato di Seconda Categoria, come indicate nel richiamo con l'asterisco *), nei limiti di seguito specificati e con esclusione dei Campionati non espressamente elencati:

- fino alla **terza** classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato d'Eccellenza;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Promozione;
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Prima Categoria;
- fino alla dodicesima classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Seconda Categoria *;
- fino alla seconda classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del rispettivo Campionato Provinciale di Terza Categoria;
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniores Under 19*, Regionale *Juniores* o di Attività Mista (per le "squadre riserve" e per le società pure) o del **Campionato Juniores / Under 18** **.

* Alle società classificate nell'**undicesima** e nella **dodicesima** posizione saranno attribuiti, rispettivamente, **punti 5=(cinque)** e **punti 4=(quattro)**;

** Disposizione valida in ordine alle stagioni sportive, nelle quali sia stato – o sia, nel futuro – organizzato il Campionato Regionale *Juniores* e *Juniores Under 19 Regionale* (in una con – od in alternativa a – quello Regionale di Attività Mista).

Il punteggio è stato e sarà attribuito fino alla quinta classificata, come segue: punti 15 alla prima classificata; punti 12 alla seconda; punti 10 alla terza; punti 9 alla quarta; punti 8 alla quinta.

Sarà attribuito il seguente "**bonus**" in relazione ad ogni **stagione sportiva** per la quale la singola società abbia conseguito il punteggio, relativo alla **prima posizione in Coppa Disciplina** (sono assolutamente escluse, dall'attribuzione del "**bonus**", le società classificate nelle posizioni successive alla prima):

- Campionato superiore a quello di Eccellenza	punti 16
- Eccellenza	punti 12
- Promozione	punti 8
- Prima Categoria	punti 4
- Seconda Categoria	punti 2

E4) Attività giovanile

(esclusivamente di *Calcio a Undici maschile*, comprese le società “pure” di Terza Categoria *Under 19*, Terza Categoria *Under 18*) nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e/o del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, per ogni stagione sportiva, con esclusione dei Campionati o Tornei, in relazione ai quali la singola squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato quattro rinunce a gare:

- per ogni squadra *Under 19 Regionale*, *Under 18 Regionale*, *Juniores Nazionale*, *Juniores Regionale*, di Attività Mista, *Under 17*, *Under 19* e *Under 18 Provinciale*, *Juniores Provinciale*
punti 4
- per ogni singola squadra Allievi o *Under 17 / Under 16* (Regionali o Provinciali, fascia sperimentale inclusa), o Giovanissimi o *Under 15* (Regionali o Provinciali, fascia sperimentale inclusa)
punti 1
- per ogni singola squadra Esordienti, o Pulcini
punti 0,50

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società vincitrice, con la propria prima squadra di Terza Categoria *Under 19*, o con la propria “squadra riserve”, del rispettivo girone del Campionato *Juniores Regionale* o di Attività Mista, saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

- punti sei (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società classificatasi fino al terzo posto (anche *ex aequo*) nel rispettivo girone del Campionato *Juniores Regionale*, o di Attività Mista, o *Juniores Under 18* punti, come di seguito specificati:

- punti tre (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società vincitrice, con la propria prima squadra di Terza Categoria *Under 19*, Terza Categoria *Under 18* o *Under 18*, del titolo regionale saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

- punti quindici (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più titoli regionali, nel quadriennio).

Sono attribuiti, altresì, i seguenti, ulteriori punti:

- a) alla società finalista, con la propria prima squadra di Terza Categoria *Under 19*, Terza Categoria *Under 18* o *Juniores Under 18* (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione): - punti dodici.

b) alla società **vincitrice, con la propria squadra di Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 19 o Under 18** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione): **punti venti**.

Sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei punti, relativi alla partecipazione annuale, ogni società che abbia rinunciato, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 18 o Juniores Under 18** (a livello Regionale, o Provinciale). Ai fini della penalizzazione in argomento, saranno computate anche le gare, in riferimento alle quali la prima squadra di **Terza Categoria Under 19 Terza Categoria Under 18 o Under 18**, o la "squadra riserve", sia stata sanzionata con la *gara persa per inferiorità numerica sopravvenuta nel corso della gara*.

Sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei punti, relativi alla partecipazione annuale, ogni società, di Eccellenza o di Promozione**, che, con la propria "squadra riserve", *abbia rinunciato alla partecipazione annuale al Campionato Juniores, o di Attività Mista o eventualmente autorizzata: Under 18* (a livello Regionale, o Provinciale), o *ne sia stata esclusa*, per aver superato il numero massimo consentito di rinunce a gare.

Nessuna penalità viene addebitata e nessun punteggio viene attribuito – fatti salvi esclusivamente quattro punti relativi alla tabella dei punteggi, di cui al primo capoverso di questa lettera E4) –, in ordine all'eventuale partecipazione al Campionato Nazionale *Juniores*, in ragione della circostanza che trattasi di attività che esula da quella del C.R. Campania; è autorizzata in via straordinaria; contraddice l'esigenza di incentivazione e valorizzazione del Campionato Regionale *Juniores / Under 19* (o di Attività Mista) **o Juniores Under 18**. Non sono escluse, dalla mancata attribuzione di punteggio in ordine al Campionato Nazionale *Juniores*, neppure le eventuali, seguenti risultanze: la prima posizione nel rispettivo girone; la qualificazione alla fase finale; la qualificazione ai turni successivi nell'ambito della fase finale; la vittoria nella gara di finale nazionale.

In analogia a quanto disposto in ordine alla *Coppa Disciplina* e come già indicato in questo paragrafo, l'attribuzione dei punteggi – relativi alle posizioni di classifica, sia per i gironi iniziali, sia per le fasi successive, Regionale e/o Nazionale – delle **società pure di Terza Categoria Under 21, di Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 18, Attività Mista, Juniores Under 18** è identica a quella delle società, che abbiano partecipato, ad uno degli indicati Campionati od Attività, con una propria "squadra riserve". Analogamente, è identica la penalità, in relazione all'eventuale rinuncia a più di una gara nel rispettivo girone di uno degli indicati Campionati. I punteggi di classifica delle **società pure**, in ordine agli indicati Campionati od Attività, saranno valutati ed attribuiti (in una con l'addebito delle eventuali, richiamate penalità) esclusivamente a condizione che, per la società istante, l'attività, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., sia continuativa, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, senza alcuna interruzione, neppure relativa alla partecipazione esclusiva, anche per un solo anno sportivo, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*.

E5) Attività di Calcio Femminile

Eccellenza di *Calcio a Undici* femminile nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, per ogni stagione sportiva, senza considerare i Campionati, in relazione ai quali la squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato due rinunce a gara: **punti 5**

E6) Partecipazione ai Corsi per Dirigenti Sportivi

La partecipazione con almeno un dirigente ai Corsi per Dirigenti Sportivi, indetti da questo C.R., sia ad uno di quelli già conclusi, comporta la non applicazione della penalità di 10 punti, così come riportato alla lettera F) di questi *Criteri (Penalità)*.

La partecipazione con almeno tre dirigenti ai Corsi in argomento, non esclusi quelli che si terranno nella corrente stagione sportiva, prevede l'attribuzione di un **"bonus"** determinato come segue:

Partecipazione di almeno tre dirigenti	punti 3
Partecipazione di almeno quattro dirigenti	punti 4
Partecipazione di almeno cinque dirigenti	punti 5
Partecipazione di sei, o più dirigenti	punti 5

Per le penalità ed il *bonus*, saranno tenuti in considerazione tutti i *Corsi* tenuti in precedenza (ossia, tutti i *Corsi* a partire dalla stagione sportiva 1992/'93 in poi), nonché i *Corsi* che saranno organizzati e che inizieranno entro il 30 giugno 2020, con pubblicazione (sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – L.N.D., in data antecedente la delibera, del Comitato medesimo, relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2021/2022) dell'elenco dei candidati, che avranno superato, con esito positivo, le *Tesine finali*. Al fine del computo di cui innanzi, saranno valide le indicazioni, relative ai partecipanti ai *Corsi* ed alle rispettive società, **di appartenenza all'atto della partecipazione al Corso di riferimento**, già pubblicate sui Comunicati Ufficiali di questo C.R., e che, per i *Corsi* 2020/2021, saranno parimenti pubblicate sui Comunicati medesimi.

E7) Affiliazione ed attività sportiva

Esclusivamente di *Calcio a Undici maschile*, senza interruzione alcuna per la partecipazione esclusiva all'attività di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione. Per ogni stagione sportiva di affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., senza soluzione di continuità e con il **limite massimo degli ultimi anni 45 sportivi** (non saranno computati gli anni di eventuale affiliazione ed attività, anche riferite esclusivamente all'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, precedenti l'affiliazione ed attività sportiva nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti), vengono attribuiti punteggi per ogni anno sportivo, a seconda del Campionato di partecipazione, come segue:

- Eccellenza	punti 5	(per ogni anno sportivo di partecipazione)
- Promozione	punti 2,5	(per ogni anno sportivo di partecipazione)
- Prima Categoria	punti 1,5	(per ogni anno sportivo di partecipazione)
- Seconda Categoria	punti 1	(per ogni anno sportivo di partecipazione)
- Terza Categoria	punti 0,5	(per ogni anno sportivo di partecipazione)

nel limite massimo degli ultimi 45=quarantacinque anni sportivi.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio da affiliazione, di cui a questa lettera E6), si individua come interruttiva dell'attività sportiva nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. anche l'eventuale attività, svolta in via esclusiva, per una o più stagioni sportive, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica della F.I.G.C., o partecipazione ad attività diversa da quella di calcio a undici maschile*.

F) PENALITÀ

Penalità da retrocessione – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione di ogni eventuale **retrocessione** al Campionato inferiore nella singola stagione sportiva, ad eccezione delle retrocessioni *in eccedenza*, superate da *inserimento d'ufficio*, come specificato alla lettera C) di questi *Criteri*:

- da un Campionato superiore a quello di Eccellenza	punti – 2
- dall'Eccellenza	punti – 4 (*)
- dalla Promozione	punti – 8 (*)
- dalla Prima Categoria	punti –12 (*)
- dalla Seconda Categoria	punti –12 (*)

(*) *La penalità vige anche per le retrocessioni a seguito della fase dei Play-out.*

Penalità relativa al campo di gioco – Complessiva ed unica, per qualsiasi categoria, da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione della non coincidenza, riferita all'anno sportivo 2020/2021, del **campo di gioco** con il Comune, nel quale la singola società risulti avere sede, con le seguenti eccezioni: *a)* l'ipotesi che non esista, nel Comune della sede federale della società, un campo di gioco omologato per il Campionato al quale la società medesima abbia partecipato nell'anno sportivo 2020/2021; *b)* il caso di indisponibilità, del campo del Comune in argomento, documentata all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza 2020/2021, o comunque non oltre il 7 ottobre 2020); *c)* la circostanza che il Comune del campo di gioco e quello della sede sociale siano confinanti: **punti – 20**

Penalità relativa ai Corsi per Dirigenti Sportivi – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, in ragione della **mancata partecipazione, con almeno un dirigente, ad uno dei Corsi per Dirigenti Sportivi**, già organizzati da questo C.R, o a quelli che saranno organizzati nella corrente stagione sportiva 2020/2021 (in ordine alle modalità di applicazione delle penalità in argomento, si veda quanto enunciato in ordine all'attribuzione di ogni singolo, rispettivo **Bonus**): **punti –10**

G) MOTIVI DI PRECLUSIONE QUADRIENNALE

Sono in vigore i seguenti motivi di **preclusione quadriennale** all'ammissione, relativi, per ogni singola società istante:

- C) al numero di anni, inferiore a quattro compiuti, di affiliazione ed attività nell'ambito di una Lega, come dal n. 1 di questa lettera G) dei *Criteri*;
- D) alle motivazioni, espressamente specificate ai nn. da 2) a 11) di questa lettera G) dei *Criteri*, **in ordine al quadriennio di riferimento della rispettiva domanda di ammissione.**

Con specifica in dettaglio, i motivi di preclusione quadriennale sono quelli di seguito enunciati:

E) *in ordine alla temporalità quadriennale del periodo di riferimento, come dalla lettera A) di questi Criteri:*

- 1) affiliazione, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. e partecipazione ai relativi Campionati, successivi alla stagione sportiva 2017/2018, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5) di questi *Criteri*;

F) *in ragione della gravità, sotto il profilo della violazione dei principi ispiratori dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, i cui provvedimenti disciplinari, relativi ad una o più squadre della stessa società, siano stati pubblicati (entro il giorno della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione) sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D., ovvero, esclusivamente in ordine all'attività della L.N.D., sui Comunicati Ufficiali delle Delegazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno:*

- 2) uno o più illeciti sportivi, od una o più violazioni della normativa antidoping, sanzionati, in qualsiasi misura, anche attraverso un singolo tesserato;

3) squalifica del campo di gioco (*sono considerate tali anche le sanzioni di gare a porte chiuse deliberate dagli Organi di Giustizia Sportiva*), complessivamente superiore a quattro giornate (anche mediante sommatoria tra due o più squadre della stessa società, svolgenti attività nell'ambito della L.N.D.);

- 4) singola inibizione, per qualsiasi motivazione (inclusa quella in applicazione della normativa, di cui all'art. 11 bis C.G.S. – “*Violazione della clausola compromissoria*” – in ordine all'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.), a carico di persona indicata, sul C.U. di pubblicazione, come dirigente, eccedente il limite temporale di anni uno; singola inibizione, a carico di tecnico, o di altra persona, non indicata sul C.U. di pubblicazione come dirigente (ad esempio, massaggiatore o “assistente di parte dell'arbitro”), eccedente il limite temporale di anni tre; singola squalifica, a carico di calciatore, eccedente il limite temporale di anni tre;

G) *in ragione dell'esigenza di assicurare parità di trattamento, in conformità a questi Criteri, ad ogni società / associazione sportiva dilettantistica del C.R. Campania – L.N.D.:*

- 5) precedente ammissione, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D., riferita ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria (con espressa esclusione dell'ammissione al Campionato di Seconda Categoria). **In deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi (ovvero, se la società istante sia stata o sarà ammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2019/2020 e/o 2020/2021);**

- H) *in ragione della gravità, sotto il profilo del nocumento alla regolarità dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, che si siano verificati in una o più stagioni sportive del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione:*
- 6) rinuncia/e, riferita/e esclusivamente ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, all'iscrizione al Campionato di competenza (ovvero – su decisione del competente organo della F.I.G.C., o su determinazione del C.R. Campania – mancata/e ammissione/i ad esso), ad eccezione della rinuncia all'iscrizione, o della mancata ammissione, al Campionato Regionale di Seconda Categoria (in conformità alle coerenti e costanti determinazioni in argomento, fin dal C.U. n. 11 del 19 agosto 1993, anche in analogia alla *non preclusione*, di cui all'ammissione al Campionato medesimo);
- 7) rinuncia, nel corso di un singolo Campionato di competenza della prima squadra, ad un numero di gare superiore a due (preclusione tra l'altro superata dalla circostanza che una società viene esclusa dal Campionato alla seconda rinuncia);
- 8) esclusione dalla classifica del singolo Campionato di competenza della prima squadra;
- I) *in ragione della particolare negatività (aggravata – per alcuni di essi – dalla qualificazione di “attività giovanile della Lega Nazionale Dilettanti”, attribuita ai relativi Campionati) dello/degli episodio/i di riferimento:*
- 9) **esclusione, per motivi disciplinari, dal Campionato della eventuale “squadra riserve” (Terza Categoria, Terza Categoria Under 19, Terza Categoria Under 18, Terza Categoria Under 21, Juniores Under 19/Juniores/Attività Mista, Juniores 2002 / Under 18, Juniores 2001 /Under 18, Juniores 2000 /Under 17);**
- J) *in ragione della gravità, sia della violazione dell'ordinamento sportivo, sia della lesione alla sua autonomia, che si configurano nello/negli episodi di riferimento:*
- 10) **penalizzazione/i in classifica (disposta/e a seguito di violazioni successive alla data di pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale), in applicazione della normativa, di cui all'art. 34 C.G.S. (“Violazione del vincolo di giustizia”), in relazione all'art. 30, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.;**
- K) **in ragione del grave nocumento che ne deriverebbe, sotto il profilo della regolarità dei Campionati:**
- 11) **mancata presentazione, per qualsiasi motivo, nell'ambito di questo C.R. Campania – L.N.D.:**
- a) **ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di andata e ritorno), di spareggio (sia in ordine ai Play-off e/o ai Play-out dei Campionati Regionali d'Eccellenza e/o di Promozione, sia di qualsiasi altra Categoria), sia che essa sia finalizzata alla conservazione del titolo sportivo d'appartenenza della relativa società, sia che essa sia finalizzata all'acquisizione del titolo sportivo della Categoria superiore;**
- b) **ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di andata e ritorno) dei quarti di finale, di semifinale, o di finale della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti, e/o delle Coppe, Regionali e/o Provinciali (di Promozione, di Prima, Seconda e Terza Categoria), organizzate nell'ambito di questo C.R.;**

c) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di *andata e ritorno*) della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

ESONERO DALLE PRECLUSIONI QUADRIENNALI

Nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, l'esonero dalle preclusioni quadriennali (sia quello da prima posizione, sia quello di cui alle posizioni successive), sarà valido ed efficace sia nell'ipotesi che la preclusione preceda la posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, che comporta il beneficio dell'esonero, sia nell'ipotesi che la preclusione sia successiva, rispetto al conseguimento della posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* medesima, dalla quale consegue la neutralizzazione della preclusione quadriennale stessa.

Sarà sempre e comunque esclusa, dal beneficio del relativo esonero, la preclusione quadriennale, di cui al n. 2 della lettera G): uno o più illeciti sportivi, sanzionati anche attraverso un singolo tesserato.

In relazione alla preclusione, di cui al n. 5 della lettera G), come già indicato nel suo testo, in deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi (ovvero, se la società istante sia stata o sarà ammessa / riammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2019/2020 e/o 2020/2021).

Come già precisato nella *Premessa* di questi *Criteri*, il beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato – nel doveroso rispetto della volontà dei Delegati delle società, in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997 – ampliato in conformità all'analoga estensione, relativa all'attribuzione del punteggio, come indicata alla lettera E3) di questi *Criteri*. Qui di seguito, l'estensione del beneficio (dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, in ragione della posizione in *Coppa Disciplina*) viene riportata integralmente:

- fino alla **terza** classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato d'Eccellenza (°);
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Promozione;
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Prima Categoria;
- fino alla dodicesima classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Seconda Categoria;
- fino alla seconda classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del rispettivo Campionato Provinciale di Terza Categoria;
- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniores Under 19*, Regionale *Juniores*, o di Attività Mista, ***Juniores Under 18***(esclusivamente per le "squadre riserve" di *Calcio a Undici* maschile) ***;

- fino alla **quinta classificata** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniores Under 19*, Regionale *Juniores*, o di Attività Mista, **Juniores Under 18** (esclusivamente per le **società pure** di *Calcio a Undici* maschile) ***.

(°) Con decorrenza dalla stagione sportiva 2019/2020 (ovvero dalle ammissioni / riammissioni ai Campionati 2020/2021), in ragione dell'ampliamento dell'organico del Campionato di Eccellenza (da 32 a 36 squadre), il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha deliberato che l'attribuzione di punti ed il beneficio dell'esonero da preclusione per il medesimo Campionato di Eccellenza **sia esteso anche alla quarta posizione della graduatoria di Coppa Disciplina**. Per la corrente stagione sportiva 2021/2022, essendo il format del Campionato di Eccellenza 2021/2022 costituito da tre gironi da quattordici squadre, **il beneficio dell'esonero da preclusione per il medesimo Campionato di Eccellenza 2021/2022 sarà nuovamente applicabile fino alla terza posizione della graduatoria di Coppa Disciplina**

*** Questa disposizione è valida in ordine alle stagioni sportive, nelle quali sia stato – oppure sia, nel futuro – organizzato il Campionato Regionale *Juniores Under 19*, Regionale *Juniores* (insieme con – od in alternativa a – quello Regionale di Attività Mista).

Costituisce, *de iure*, motivo di esonero dalle preclusioni quadriennali, ogni provvedimento straordinario, eventualmente adottato dalla F.I.G.C. (in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2021/2022), che – a favore di una, o più, tra le società che abbiano presentato la relativa domanda di ammissione – annulli uno, o più, tra i **Motivi di preclusione quadriennale**, prescritti alla lettera G) di questi *Criteri*, fatta salva l'eccezione, di cui al secondo capoverso di questa lettera H) dei *Criteri* medesimi.

Ferma restando la deroga, di cui al n. 5 della lettera G), in ordine all'efficacia del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, di cui alla lettera G) di questi *Criteri*, contraddistinte dai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), vigono (sulla base della delibera del C.R. Campania – L.N.D., di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 9 settembre 1993 del Comitato medesimo ed in doverosa applicazione dei criteri analogici) le seguenti disposizioni, in relazione al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione:

- A) la **prima posizione** nella graduatoria della *Coppa Disciplina* – in uno degli anni sportivi del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione ed in uno dei Campionati, di cui alla lettera E3 di questi *Criteri* – neutralizza una o più preclusioni quadriennali, verificatesi nel periodo di riferimento della domanda di ammissione;
- B) alla società beneficiaria dell'esonero, anche relativo ad una sola preclusione quadriennale, non sono attribuiti né il punteggio relativo alla prima posizione nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, né il relativo *bonus*;
- C) nell'ipotesi che una singola società, gravata da **una sola preclusione**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, vigono le seguenti disposizioni:

- D) la prima posizione (o comunque la posizione), con punteggio eventualmente più favorevole alla società istante, neutralizzerà la preclusione (senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alla cennata prima posizione nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*);
- E) la prima posizione residua (o le altre, se ne residueranno due, o più), o comunque la/e posizione/i residua/e, con punteggio eventualmente meno favorevole alla società istante – senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, dell’eventuale (o degli eventuali) *bonus* – sarà/saranno computata/e ai fini del punteggio per l’ammissione;
- F) nell’ipotesi che una singola società, gravata da **due o più preclusioni**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, oppure due o più posizioni valide ai fini dell’estensione del beneficio dell’esonero dalle preclusioni quadriennali, ad evitare – ad esempio – che una singola società, sempre sulla base degli stessi meriti sportivi, possa usufruire del beneficio dell’ammissione per più anni consecutivi, superando la preclusione da precedente ammissione proprio in ragione delle ripetute posizioni in *Coppa Disciplina*, vigono le seguenti disposizioni:
- G) le prime posizioni (anche in numero di due, o di più di due) nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio, indipendentemente dal loro numero, varranno esclusivamente a neutralizzare le preclusioni stesse, indipendentemente dal loro numero, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*;
- H) ad ognuna delle altre posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio – nei limiti indicati in ordine all’estensione del beneficio dell’esonero dalle preclusioni quadriennali – corrisponde l’esonero da una singola preclusione quadriennale, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*.

3) **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE**

Le domande saranno validamente presentate con decorrenza dal primo giorno utile per le iscrizioni al Campionato di riferimento. Le domande presentate in data antecedente al primo giorno d’iscrizione al Campionato di riferimento saranno nulle. Esse, se già presentate in periodo non consentito, dovranno essere ripresentate nel periodo temporale prescritto.

Ai fini della necessaria esattezza del versamento, le società istanti avranno cura di informarsi preventivamente, presso l’Ufficio Contabilità del Comitato (o potranno verificarlo nella loro “area riservata” della procedura *on-line*), dell’importo risultante, alla chiusura dell’anno sportivo 2020/2021, quale saldo attivo o passivo (rispettivamente da detrarre, o da aggiungere al versamento dell’importo relativo all’iscrizione).

I termini temporali da rispettare, a pena di nullità, per la presentazione della domanda di ammissione, saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 1 dell’anno sportivo 2021/2022.

Le **modalità di presentazione**, come enunciate in questo paragrafo, devono essere rispettate, **a pena di nullità** della relativa domanda di ammissione, **con assoluta inefficacia ed anzi inammissibilità** – trattandosi di concorso relativo ad interessi sportivi di plurimi terzi – anche

dell'eventuale dimostrazione di **causa di forza maggiore**, che abbia impedito il rispetto delle modalità, di seguito enunciate, in dettaglio, in ordine ad ogni singola domanda:

4) essa dovrà essere redatta, timbrata e sottoscritta sull'apposito modello (che sarà pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania - L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2021/2022), da ogni singola società interessata, previa sua integrale compilazione, nel rispetto di tutte le modalità, enunciate in questa lettera I) dei *Criteri*;

5) dovrà essere recapitata al C.R. Campania – L.N.D., *esclusivamente attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica* (ad evitare potenziali, insanabili disguidi e non riparabili ritardi di recapito, sono escluse **tutte le altre modalità: a titolo di esempio, spedizione a mezzo servizio postale; trasmissione a mezzo telefax; recapito a mezzo corriere), con decorrenza dal primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento ed entro il termine che sarà fissato, quale scadenza per le domande di ammissione, sul Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2021/2022. Saranno nulle le domande, che precederanno il primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento, o che non perverranno al C.R. Campania entro il termine, di cui al richiamato C.U. n. 1, con le modalità innanzi indicate;**

6) eventuali proroghe all'iscrizione al singolo Campionato, che saranno eventualmente concesse alle società aventi diritto, non comporteranno la proroga automatica della presentazione della domanda di ammissione, la quale proroga dovrà, eventualmente, essere appositamente deliberata ed espressamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale;

7) contestualmente alla domanda di ammissione, sarà trasmessa al C.R. Campania – L.N.D., con le modalità e nel rispetto dei termini temporali, iniziale e finale, di cui al precedente n. 2), la documentazione per l'iscrizione al Campionato, per il quale si propone la domanda medesima. In particolare, saranno trasmessi *esclusivamente attraverso la procedura di dematerializzazione - firma elettronica*: a) attestato di disponibilità di un campo di gioco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare e non al Campionato al quale si ha titolo di prendere parte; ; b) **versamento, unico documento da depositare a mano**, presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione, da eseguire **a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, **oppure a mezzo bonifico bancario con valuta accreditata entro i termini di scadenza del Campionato al quale si chiede di essere ammessi**.

Dal *Sito Internet* del C.R. Campania (campania.lnd.it), nella sezione *Comunicati Ufficiali*, possono essere consultati i Comunicati Ufficiali delle stagioni sportive del quadriennio di riferimento, al fine di reperire tutte le informazioni utili per la redazione puntuale della domanda di ammissione.

La società che indichi, nella domanda di ammissione, dati non corrispondenti al vero, sarà deferita al Tribunale Federale Territoriale;

Alle società non ammesse, al Campionato di Categoria superiore 2021/2022, sarà immediatamente restituita, a richiesta scritta, la differenza d'iscrizione.

Alle società non ammesse, al Campionato di Categoria superiore 2021/2022, non è consentita, neppure per causa di forza maggiore, la rinuncia al Campionato di competenza, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione. L'eventuale rinuncia alla partecipazione al Campionato di competenza comporterà l'incameramento, al capitolo **"Ammende per rinuncia"** (con distribuzione, mediante

accredito sul conto, a tutte le altre società affiliate al C.R. Campania – L.N.D.), dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione, incluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Alle società ammesse al Campionato di Categoria superiore 2021/2022 non sono consentite, neppure per causa di forza maggiore, né la rinuncia al Campionato, al quale esse siano state ammesse, né la rinuncia al Campionato, al quale avrebbero avuto titolo a partecipare, in ragione dell'esito sportivo della stagione sportiva 2020/2021, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione: una delle due eventuali rinunce, di cui a questo capoverso, comporterà l'incameramento, al capitolo **"Ammende per rinuncia"** (con distribuzione, mediante accredito sul conto, a tutte le altre società affiliate al C.R. Campania – L.N.D.), dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione, incluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Le società che presenteranno la domanda di ammissione al Campionato Regionale di Promozione specificheranno, con dichiarazione vincolante, da allegare alla domanda medesima: *a)* la propria partecipazione (che peraltro è prescritta come obbligatoria), nell'ipotesi di esito positivo della domanda, alla Coppa Campania di Promozione 2021/2022; *b)* se intendano o meno, nell'ipotesi di esito negativo della domanda, partecipare al Campionato *Juniors Under 19* 2021/2022.

L'obbligatorietà di partecipazione al Campionato Regionale *Juniors Under 19* 2021/2022 vige a pieno titolo anche per le società ammesse, per il medesimo anno sportivo, ai Campionati di Eccellenza o Promozione, con le relative conseguenze: **in caso di mancata partecipazione, o di ritiro, addebito automatico, senza il preventivo procedimento disciplinare, di una sanzione pecuniaria, fissata invariabilmente in euro 4.000,00 ed euro 3.000,00**

Si riportano di seguito i termini temporali ed economici per la presentazione delle domande per singola categoria:

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
ECCELLENZA	GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021	€ 4.500,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.21)
<i>IMPORTO PROMOZIONE: € 3.780,00 + DIFFERENZA: € 720,00</i>		
PROMOZIONE	GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021	€ 3.780,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.21)
<i>IMPORTO PRIMA CATEGORIA: € 2.710,00 + DIFFERENZA: € 1.070,00</i>		
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021	€ 2.710,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.21)
<i>IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 1.970,00 + DIFFERENZA: € 740,00</i>		
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021	€ 1.970,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.21)
<i>IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.150,00 + DIFFERENZA: € 820,00</i>		
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021	€ 1.730,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.21)
<i>IMPORTO CALCIO A 5 SERIE C2: € 1.415,00 + DIFFERENZA: € 315,00</i>		
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021	€ 1.415,00 + (€ 27,00 x n. calciatori al 30.6.21)
<i>IMPORTO CALCIO A 5 SERIE D: € 1.185,00 + DIFFERENZA: € 230,00</i>		

ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ AI CAMPIONATI 2021/2022

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Le modalità operative rilevabili dalle GUIDE ALLE ISCRIZIONI ON-LINE ed ALLA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE sono reperibili nell'area riservata alle società sul sito della L.N.D., e pubblicate sul Sito Internet del C.R. Campania.

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA PER L'ANNO SPORTIVO 2021/2022

PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DISTINTI PER ATTIVITÀ

(Comunicati Ufficiali di Calcio a Undici, di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque)
Come per la passata stagione sportiva, le informazioni relative all'attività regionale 2021/2022, saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania distinti per attività (sia L.N.D., sia S.G.S.), ovvero Calcio a Undici, Calcio Femminile, Calcio a Cinque e Settore Giovanile.

ATTIVITÀ REGIONALE DEL SETTORE GIOVANILE

Le informazioni relative all'attività regionale 2021/2022 del Settore Giovanile, continueranno ad essere pubblicate su appositi Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Campania di Settore Giovanile.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Campionato Regionale di Eccellenza 2021/2022: inizio 11 / 12 settembre 2021
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali);
scadenza ammissioni/riammissioni categoria superiore: giovedì 29 luglio 2021
scadenza iscrizioni: giovedì 5 agosto 2021.

a) ARTICOLAZIONE

Come deliberato dal Consiglio Direttivo, sulla base della deroga concessa dalla F.I.G.C., previa autorizzazione della L.N.D., **il Campionato Regionale di Eccellenza sarà strutturato sulla base di tre gironi**, la cui composizione sarà stabilita dal medesimo Consiglio Direttivo di questo Comitato; nell'ipotesi che solo 42 squadre delle 43 aventi diritto risultino iscritte, **non saranno effettuate ammissioni nel citato Campionato; le ammissioni saranno consentite fino ad un organico dal numero massimo di 42 squadre.**

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

- **L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2021/2022 è pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale e costituisce parte integrante dello stesso:**

- 3 retrocesse dal Campionato Interregionale di Serie D;
- 40 con titolo sportivo di permanenza in Eccellenza: Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta all'esito del Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2020/2021 e a seguito del blocco delle retrocessioni al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2021/2022 di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 marzo 2021;

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

c) AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI

Allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative alla stagione sportiva 2021/2022, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S., nonché l'attestato di completa idoneità, sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza sia sull'agibilità, del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Nell'ipotesi di mancanza di certificato di agibilità dello stadio, le gare saranno disposte a porte chiuse (in assenza di pubblico).

Negli appositi paragrafi del presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le modalità da seguire in ordine allo svolgimento dell'attività agonistica della corrente stagione sportiva in relazione all'agibilità dei campi sportivi ed alle problematiche connesse all'Ordine Pubblico, non esclusa la disponibilità di posti del settore riservato ai sostenitori della società da ospitare.

d) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare (**attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**) l'iscrizione al Campionato di Eccellenza entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2021 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2021 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 giugno 2021);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Eccellenza	€ 2.500,00
Assicurazione Dirigenti	€ 130,00
Spese organizzative (Eccellenza)	€ 1.570,00
Costi assicurativi (Eccellenza)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (*)
Tassa di associazione	€ 300,00

(*) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (IBAN: IT48Q0200803447000400242945) o assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2021/2022**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, **incluso il relativo versamento, dovranno essere presentate entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato di eccellenza, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna

possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021 (termine perentorio).**

Le società richiedenti l'ammissione o riammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 trasmetteranno in copia al C.R. Campania, entro il termine del **26 LUGLIO 2021**, la documentazione completa (versamento compreso), rimessa al Comitato Interregionale, nonché dichiarazione impegnativa (comunicata per conoscenza al Comitato Interregionale) di iscrizione ai Campionati di Eccellenza e Regionale Under 19 2021/2022 e di autorizzazione al prelievo della quota d'iscrizione dal versamento effettuato al Dipartimento Interregionale.

e) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare del Campionato di Eccellenza 2021/2022 tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età:

- nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;
- in relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. **L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;**
- in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", **è stato disposto, per la stagione sportiva 2021/2022, che alle società partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza è fatto obbligo di impiegare fin dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni gara dell'attività ufficiale innanzi indicata, almeno UN CALCIATORE nato dal 1° GENNAIO 2001 in poi ed almeno UN CALCIATORE nato dal 1° GENNAIO 2002 in poi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, con le due eccezioni che seguono (fermo restando, a titolo esemplificativo, che un calciatore dell'anno 2002, non può essere sostituito da un calciatore del 2001):**

1) eventuale espulsione dal campo di calciatore della fascia d'età obbligata;

2) esclusivamente nell'ipotesi che siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, infortunio di calciatore della fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in **ambito nazionale** (Coppa Italia, gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi **fra squadre appartenenti**

allo stesso Comitato Regionale), va osservato l'obbligo minimo – stabilito dalla L.N.D. – circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.2001 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.2002 in poi.

f) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

g) AMMISSIONI DAL CAMPIONATO DI ECCELLENZA CAMPANO 2021/2022 AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 2022/2023

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2022/2023 numero DUE società del Campionato di Eccellenza Regionale 2021/2022, come segue:

in deroga all'art. 49 delle N.O.I.F., previa autorizzazione della LND, le **due società vincitrici delle tre gare del girone di spareggio-promozione** tra le tre società rispettive prime classificate nei tre gironi del Campionato di Eccellenza Regionale 2021/2022, la cui normativa sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., in data precedente il primo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022. La società terza classificata nelle tre gare del girone di spareggio-promozione acquisirà il diritto alla disputa delle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nei gironi dei Campionati Regionali, come **"CAMPANIA A"**.

CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE **PLAY-OFF E PLAY-OUT 2021/2022**

In analogia alle precedenti stagioni sportive, anche per corrente la stagione sportiva 2021/2022 saranno istituite, ancora in via sperimentale, le fasi di *play-off* e *play-out* nei gironi del Campionato Regionale d'Eccellenza e nei gironi del Campionato di Promozione.

Alle gare di play-off nel Campionato Regionale di Eccellenza 2021/2022, per la determinazione della società denominata **"CAMPANIA B"**, accederanno le società, in numero di **otto** (le tre seconde classificate, le tre terze classificate e le migliori due quarte classificate dei tre gironi) nel rispetto del criterio del "merito sportivo". La relativa normativa sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., in data precedente il primo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022

h) RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023 – GARE DI PLAY OUT

In ragione dell'ampliamento dell'organico squadre, come deliberato dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania anche per la stagione sportiva 2021/2022, le retrocessioni dai gironi del Campionato Regionale d'Eccellenza, nell'ipotesi che l'organico di Eccellenza sia composto da quarantadue squadre, saranno almeno DODICI. Il Regolamento sarà pubblicato successivamente e comunque prima dell'inizio del Campionato.

i) RETROCESSIONI AGGIUNTIVE 2022/2023

Con Comunicato Ufficiale che, per evidente motivo di riferimento al Campionato Nazionale di Serie D, sarà pubblicato successivamente ai gironi del Campionato Nazionale di Serie D, sarà reso noto il meccanismo delle eventuali **retrocessioni aggiuntive**. **In ogni caso, è riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per la conservazione del titolo di Eccellenza, entro tale limite senza obbligo di presentazione della domanda di riammissione), alle società eventualmente retrocesse "in eccedenza" (o aggiuntive), nell'ordine.**

l) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Undici Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Undici Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a Undici maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a Undici Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a Undici Femminile.

m) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

In conformità alle disposizioni regolamentari, di cui all'art. 58, comma 1, delle N.O.I.F., alle società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores Under 19.

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, **verrà addebitata la somma di € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.**

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione al Campionato giovanile "Under 18" e all'attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi di Calcio a 11 (Under 15), compresa la "fascia B", ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, **costituisce attenuante nell'addebito previsto**, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15).

Ai detti Campionati possono prendere parte i calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Al Campionato Regionale Under 19 2021/2022 è **consentito impiegare fino ad un massimo di SEI calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi.**

Alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di **tre** calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

Al Campionato Provinciale Juniores Under 19 2021/2022 è **consentito impiegare fino ad un massimo di OTTO calciatori “fuori quota”, dei quali SEI nati dal 1° gennaio 2002 in poi e massimo DUE nati dal 1° gennaio 2001 in poi.**

È consentito alle Società Juniores “pure” regionali di impiegare in gara fino a un massimo di **sei** calciatori “fuori-quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuoriquota”.

Alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2001, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

È consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di otto calciatori “fuori quota”, di cui massimo sei nati dal 1° gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1° gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuoriquota”.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Campionato Regionale Promozione 2021/2022: inizio 18 / 19 settembre 2021
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)
scadenza ammissioni/riammissioni categoria superiore: giovedì 29 luglio 2021
scadenza iscrizioni: giovedì 5 agosto 2021.

a) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2021/2022 è pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale e costituisce parte integrante dello stesso: 70 con titolo sportivo di permanenza in Promozione.

c) AGIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI

Allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative alla stagione sportiva 2021/2022, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S., nonché l'attestato di completa idoneità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza, sia sull'agibilità – del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo.

Nell'ipotesi di mancanza di certificato di agibilità dello stadio, le gare saranno disposte a porte chiuse (in assenza di pubblico).

Negli appositi paragrafi del presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le modalità da seguire in ordine allo svolgimento dell'attività agonistica della corrente stagione sportiva in relazione all'agibilità dei campi sportivi ed alle problematiche connesse all'Ordine Pubblico, non esclusa la disponibilità di posti del settore riservato ai sostenitori della società da ospitare.

d) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti

e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2021 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2021 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Promozione	€ 1.900,00
Assicurazione Dirigenti	€ 130,00
Spese organizzative (Promozione)	€ 1.450,00
Costi assicurativi (Promozione)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il versamento della predetta somma, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

- 1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/2022**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, **incluso il relativo versamento, dovranno essere presentate entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2021 (termine ordinatorio)**. le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al campionato di Promozione, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021 (termine perentorio)**.

e) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare del Campionato di Promozione 2021/2022 tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età:

- nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;
- in relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;

- in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", è stato disposto, per la stagione sportiva 2021/2022, che alle società partecipanti al Campionato Regionale di Promozione è fatto obbligo di impiegare fin dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni gara dell'attività ufficiale innanzi indicata, almeno UN CALCIATORE nato dal 1° GENNAIO 2001 in poi ed almeno UN CALCIATORE nato dal 1° GENNAIO 2002 in poi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, con le due eccezioni che seguono (fermo restando, a titolo esemplificativo, che un calciatore dell'anno 2002, non può essere sostituito da un calciatore del 2001):

- 1) eventuale espulsione dal campo di calciatore della fascia d'età obbligata;
- 2) esclusivamente nell'ipotesi che siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, infortunio di calciatore della fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

f) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

PLAY-OFF E PLAY-OUT 2021/2022

In analogia alle precedenti stagioni sportive, anche per corrente la stagione sportiva 2021/2022 saranno istituite, ancora in via sperimentale, le fasi di *play-off* e *play-out* nei tre gironi del Campionato Regionale d'Eccellenza e nei gironi del Campionato di Promozione.

La relativa normativa sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., in data precedente il primo turno della fase regionale della Coppa Campania di Promozione 2021/2022.

g) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2022/2023

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza Regionale della stagione sportiva 2022/2023 le società che si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2021/2022. In ogni caso le società che acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato di Eccellenza 2022/2023 saranno SEI. Il Regolamento sarà pubblicato successivamente e comunque prima dell'inizio del Campionato.

h) RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2022/2023

Dal Campionato Regionale di Promozione 2022/2023 retrocederanno al Campionato di Prima Categoria 2022/2023 almeno VENTI società. Il Regolamento sarà pubblicato successivamente e comunque prima dell'inizio del Campionato.

i) RETROCESSIONI AGGIUTIVE

Con Comunicato Ufficiale che, per evidente motivo di collegamento con il Campionato di Eccellenza, sarà pubblicato successivamente, sarà reso noto il meccanismo delle eventuali **retrocessioni aggiuntive**, che andranno ad aggiungersi alle venti già stabilite. **In ogni caso, è riservata priorità assoluta alle società eventualmente retrocesse "in eccedenza" (o aggiuntive), nell'ordine.**

l) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la **gratuità dei diritti di iscrizione** al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

l) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

In conformità alle disposizioni regolamentari, di cui all' art. 58, comma 1, delle N.O.I.F., Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 19".

Le società dei Campionati Regionali, non escluso quello di Promozione, non possono essere iscritte al Campionato Nazionale Juniores Under 19 2021/2022.

Alle società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale "Juniores – Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, **verrà addebitata la somma di € 3.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.** Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indette dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle

categorie giovanili “Under 18”, Allievi (Under17) e Giovanissimi (Under15) di Calcio a 11 (compresa la “fascia B”), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) Calcio a Cinque, **costituisce attenuante nell’addebito previsto**, nella misura di **€1.000,00** per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under15).

Ai detti Campionati possono prendere parte **i calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.**

Al Campionato Regionale Under 19 2021/2022 **è consentito impiegare fino ad un massimo di SEI calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi.**

Alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di **tre** calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

Al Campionato Provinciale Juniores Under 19 2021/2022 **è consentito impiegare fino ad un massimo di OTTO calciatori “fuori quota”, dei quali SEI nati dal 1° gennaio 2002 in poi e massimo DUE nati dal 1° gennaio 2001 in poi.**

È consentito alle Società Juniores “pure” regionali di impiegare in gara fino a un massimo di sei calciatori “fuori-quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuoriquota”.

Alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2001, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

È consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di otto calciatori “fuori quota”, di cui massimo sei nati dal 1° gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1° gennaio 2001 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, ai quali è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuoriquota”.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Campionato Regionale Prima Categoria 2021/2022: inizio 25 / 26 settembre 2021

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

scadenza domande ammissione / riammissione: giovedì 9 settembre 2021

a) ARTICOLAZIONE

Salvo diversa determinazione dovuta all'organico, il Campionato di Prima Categoria sarà strutturato sulla base di un massimo di otto gironi di sedici squadre ciascuno, la cui composizione sarà stabilita dal Consiglio Direttivo di questo Comitato.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Prima Categoria per la stagione sportiva 2021/2022 è **pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale** e costituisce parte integrante dello stesso (con provenienza dai Campionati 2020/2021 le Società di 1ª Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito del provvedimento federale di interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 marzo 2021).

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2021 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2021 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Prima Categoria	€ 1.400,00
Assicurazione Dirigenti	€ 130,00
Spese organizzative (Prima Categoria)	€ 880,00
Costi assicurativi (Prima Categoria)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2021/2022**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Prima Categoria, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021 (termine perentorio)**.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Prima Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

e) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Promozione Regionale della stagione sportiva 2022/2023 le società che si classificheranno al PRIMO POSTO dei rispettivi gironi del Campionato di Prima Categoria 2021/2022. Nell'ipotesi che i gironi siano sette, come per la passata stagione sportiva, sospesa per le note ragioni anti Covid, acquisirà, altresì, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Promozione Regionale della stagione sportiva 2022/2023 anche la società (UNA sola società), vincitrice le gare di spareggio-promozione a seguito di gare di play-off come dalla normativa che sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., in data precedente la prima giornata di gare del Campionato di Prima Categoria 2021/2022.

Pertanto, come innanzi citato, nell'ipotesi di sette gironi di Prima Categoria 2021/2022, in totale saranno **OTTO le squadre che saranno promosse nel Campionato di Promozione 2022/2023 (le vincitrici dei sette gironi e la vincitrice delle gare di play-off.**

g) RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2022/2023

Le retrocessioni dal Campionato Regionale di Prima Categoria 2021/2022 sono determinate in numero di **DUE**, per ognuno dei **gironi: l'ultima classificata in modo diretto e UNA determinata a mezzo play-out.** Il Regolamento sarà pubblicato successivamente e comunque prima dell'inizio del Campionato.

h) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la **gratuità dei diritti di iscrizione** al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

i) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

In conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 32 del Regolamento della L.N.D., le Società di 1ª Categoria a partecipare con una propria squadra ai Campionati Giovanili "Under 18" Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15), indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniors Under 19".

Alle società di Prima Categoria che non rispettino l'eventuale obbligo di partecipazione ai Campionati di Settore come innanzi citati, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verrà addebitato un importo variabile fino ad un massimo di € **1.500,00** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

L'eventuale richiesta di dispensa dalla partecipazione all'attività giovanile deve essere presentata al C.R. Campania, a pena di nullità, come segue: con documento esclusivamente riservato a tale richiesta (e non nel testo di altro documento); con adeguata motivazione; entro il termine stabilito per le iscrizioni, anche per le società che chiedano l'ammissione o la riammissione al Campionato di Prima Categoria (art. 36, comma 4 del Regolamento della L.N.D.: "La Lega può dispensare, per giustificati motivi, le società dalla partecipazione obbligatoria ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, secondo le disposizioni emanate dalla Lega stessa").

La mancata concessione della dispensa comporterà l'addebito, a carico della società, di un importo variabile fino ad un massimo di € 1.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

L'eventuale concessione della dispensa sarà comunicata entro il 30 settembre 2021. Le società, che presenteranno istanza di dispensa e che non avranno ricevuto, entro il 30 settembre p.v., la relativa comunicazione di concessione, dovranno considerarsi *non dispensate* dall'obbligo in argomento.

Le società di Prima Categoria possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre anche alle altre attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere per violazione degli obblighi innanzi citati.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Campionato Regionale Seconda Categoria 2021/2022: inizio 2 / 3 ottobre 2021
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito
di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)
scadenza domande ammissione / riammissione: giovedì 16 settembre 2021

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Seconda Categoria è strutturato sulla base di più gironi articolati su un di numero di squadre (da tredici/quattordici a quindici/sedici), che sarà successivamente stabilito da questo Comitato, che provvederà, altresì, alla composizione di ogni singolo girone, fino ad un massimo di 256 squadre.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2021/2022 **è pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale** e costituisce parte integrante dello stesso (con provenienza dai Campionati 2020/2021: e quindi le Società di 2^a Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito del provvedimento federale di interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 23 marzo 2021).

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2021 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2021 le somme poste a carico delle Società devono essere

integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Seconda Categoria	€ 950,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative (Seconda Categoria)	€ 630,00
Costi assicurativi (Seconda Categoria)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2021/2022**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Seconda Categoria, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021 (termine perentorio)**.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Seconda Categoria ed alle altre gare dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

e) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria

inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2022/2023

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Prima Categoria Regionale della stagione sportiva 2022/2023 le società che si classificheranno al **PRIMO POSTO** dei rispettivi gironi del Campionato di Seconda Categoria 2021/2022. Acquisiranno, altresì, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021/2022 anche le **società vincitrici le gare di play-off di ogni girone** come dalla normativa che sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., in data precedente la prima giornata di gare del Campionato di Seconda Categoria 2021/2022.

g) RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2022/2023

In conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (C.U. n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti – stagione sportiva 2021/2022) ha stabilito che le società che al termine della stagione sportiva 2021/2022 si classificheranno **all'ultimo posto** in ciascun girone del Campionato di Seconda Categoria, nell'ambito del C.R. Campania medesimo, retrocederanno al Campionato di Terza Categoria 2022/2023.

Le retrocessioni aggiuntive sussisteranno esclusivamente nell'ipotesi che l'organico del Campionato di Seconda Categoria 2021/2022 sia composto da 256 società e/o che le retrocessioni aggiuntive comportino, per l'anno sportivo 2022/2023, un'eccedenza rispetto all'organico di 256 unità.

h) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la **gratuità dei diritti di iscrizione** al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschili che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

i) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19", nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Le società di Seconda Categoria non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores Under 19; in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dal Comitato Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores. Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività

Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per Società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Campionato Provinciale Terza Categoria 2021/2022: inizio 23/ 24 ottobre 2021
(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2021/2022:

le Società di 3ª Categoria che hanno mantenuto tale diritto all'esito del provvedimento federale di interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello territoriale e di annullamento delle classifiche dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2020/2021, con esclusione dei Campionati di Eccellenza maschile e femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n.191/A del 23 marzo 2021;

con diritto di classifica, a livello sperimentale per la Stagione Sportiva 2021/2022, le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore. A tali Società, in caso di piazzamento al primo posto nel proprio girone del Campionato di Terza Categoria, è in ogni caso precluso ogni diritto sportivo per partecipare a Fasi Finali della stagione sportiva 2021/2022 in appendice al Campionato di Terza Categoria, nonché ogni diritto sportivo per partecipare ai Campionati Regionali o qualsiasi altra categoria per la stagione sportiva 2022/2023. Tale diritto verrà trasferito alla squadra immediatamente successiva in classifica purché in possesso dei requisiti previsti;

- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2021/2022).

Resta salva l'applicazione dell'art.52, comma 10, delle N.O.I.F.

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2021 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2021 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione Terza Categoria	€ 660,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative (Terza Categoria)	€ 100,00
Costi assicurativi (Terza Categoria)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione Terza Categoria riserve	€ 660,00
Spese organizzative (Terza Categoria)	€ 100,00
Costi assicurativi (Terza Categoria riserve)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (°)

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva **2021/2022** e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria **2021/2022** sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2021/2022 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2021/2022 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;
- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2020/2021 per partecipare al Campionato di Terza Categoria, qualora nella Stagione Sportiva 2020/2021 detto Campionato non abbia avuto inizio ovvero sia stato interrotto e a condizione che nella Stagione Sportiva 2021/2022 le Società interessate si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(**) Per le società nuove affiliate 2021/2022, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i costi assicurativi è di € 750,00.

Il versamento della predetta somma dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2021/2022, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato di Terza Categoria, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

Le eventuali squadre "riserve" potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di collocazione anche di più squadre). Le squadre "riserve" eccedenti l'indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile della Delegazione Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di appartenenza disporre l'inserimento delle squadre "riserve" in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre "riserve" del Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall'apposito paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022, **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

e) SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria

inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2022/2023

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2022/2023 le società che si classificheranno al **primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2021/2022** e le **vincitrici delle gare di play-off** così come organizzate dalle rispettive Delegazioni Provinciali.

g) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2021/2022, verrà riconosciuta la **gratuità dei diritti di iscrizione** al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2021/2022, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

h) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Terza Categoria non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores Under 19; in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores Under 19. Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “UNDER 19”

Al Campionato Nazionale Juniores Under 19 (organizzato dal Comitato Interregionale della L.N.D. sulla base di più gironi), oltre alle società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022, possono partecipare – previo parere della Lega di competenza – squadre di società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, B, C1 e C2, che ne facciano richiesta. **Le squadre di società aderenti al Comitato Interregionale, fermo restando l’obbligo predetto, non possono prendere parte al Campionato Nazionale “Juniores – Trofeo Dante Berretti” organizzato dalla Lega Pro.**

Al Campionato Nazionale Juniores Under 19 non possono essere iscritte squadre di società partecipanti ai Campionati Regionali, fatto salvo quanto previsto per le Regioni Sicilia e Sardegna.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “UNDER 19”

Campionato Regionale Under 19 2021/2022: inizio 25 / 26 / 27 settembre 2021

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale Juniores Under 19 è organizzato da questo Comitato Regionale, in più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno. Al Campionato Regionale Juniores Under 19 sono iscritte di ufficio le squadre di società che partecipano al Campionato di Eccellenza ed al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2021/2022.

Tuttavia, fermo restando l'obbligo di partecipazione al Campionato Regionale Juniores Under 19, alle squadre di società di Eccellenza e Promozione è riservata la facoltà di poter richiedere – in alternativa a quella al Campionato Regionale Juniores – la partecipazione al Campionato Provinciale Juniores, previo parere favorevole del C.R. Campania.

Previa delibera del Comitato Regionale competente possono essere inoltre iscritte, a domanda, le società partecipanti al Comitato Nazionale Dilettanti aventi sede nelle isole.

Inoltre, a completamento dell'organico, il Comitato Regionale iscriverà al Campionato Regionale Juniores Under 19 – previa domanda di ammissione – anche le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Prima Categoria (che prevede l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile della L.N.D., ovvero, in alternativa, al Campionato Allievi o Giovanissimi nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico della L.N.D.), nonché – previa domanda di ammissione, approvata a seguito della valutazione dei requisiti – le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria – Under 21 e Terza Categoria – Under 19.

Alle società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato obbligatorio "Juniores – Under 19" (Regionale o Provinciale), verrà addebitata, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato, la somma di seguito indicata:

- **importo di € 4.000,00 (per le società di Eccellenza);**
- **importo di € 3.000,00 (per le società di Promozione).**

a) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- **non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;**

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2021 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2021 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Under 19 regionale “riserve”

Tassa iscrizione Under 19	€ 800,00
Spese organizzative (Under 19)	€ 100,00
Costi assicurativi (Under 19)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (°)

Under 19 regionale “pure”

Tassa iscrizione Under 19	€ 800,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative (Under 19)	€ 100,00
Costi assicurativi (Under 19)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

() Per le società nuove affiliate 2021/2022, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i costi assicurativi è di € 750,00.**

Il versamento della predetta somma (che è già compresa nell'iscrizione delle società ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione), dovrà essere effettuato dalle società richiedenti (non aventi obbligo di parteciparvi), a pena di nullità della domanda, contestualmente ad essa, mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 2021/2022, (riferite anche ad eventuali “squadre riserve”), formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.

2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021 (termine perentorio)**.

Le domande delle società non aventi diritto (ossia di quelle non aventi titolo a partecipare ai Campionati di Eccellenza e Promozione) non saranno prese in considerazione se non corredate dal versamento, come sopra indicato.

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Possono partecipare al Campionato Regionale Juniores Under 19 i calciatori **NATI DAL 1° GENNAIO 2003 IN POI** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato Regionale Juniores Under 19 2021/2022 è consentito impiegare fino ad un massimo di **SEI calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi.**

Alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di **tre** calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

È consentito alle Società Juniores “pure” regionali di impiegare in gara fino a un massimo di **sei** calciatori “fuori-quota”, nati dal 1 gennaio **2002** in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, al quale è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuoriquota”.

L'inosservanza della predetta disposizione, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Regionale Juniores Under 19) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” del Regionale Juniores Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE

(Comunicato Ufficiale n. 3 del 1° luglio 2021 della L.N.D., allegato al presente C.U.)

A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna).

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini, di cui al paragrafo "Variazioni campi ed orari", pubblicato su questo C.U., con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio: orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi).

Le gare in notturna sono consentite, anche in ordine ai recuperi, negli orari tra le 16.00 e le 19.30, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

Non saranno ratificate dal C.R. Campania richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.

f) CAMPIONE REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Il C.R. Campania ha disposto che la società vincitrice del titolo regionale del Campionato Juniores Under 19 2021/2022 sarà autorizzata per la stagione sportiva 2022/2023, a disputare le gare del Campionato medesimo con magliette su cui è applicato il “logo” del Comitato Regionale Campania – L.N.D.

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES “UNDER 19”

Campionato Provinciale Under 19 2021/2022: inizio 25 / 26 / 27 settembre 2021

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascuna **Delegazione Provinciale e/o Distrettuale**, sulla base delle modalità annualmente deliberate dal Comitato Regionale. I relativi gironi dovranno essere composti da un numero minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

Al Campionato Provinciale Juniores saranno iscritte d'ufficio le società di Eccellenza e Promozione che ne abbiano fatto richiesta (in alternativa al Campionato Nazionale, o Regionale Juniores Under 19). **Inoltre, a completamento dell'organico, il Comitato Regionale iscriverà al Campionato Regionale Juniores Under 19 – previa domanda di ammissione – anche le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Prima Categoria (che prevede l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile della L.N.D., ovvero, in alternativa, al Campionato Allievi (Under 17) o Giovanissimi (Under 15) nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico), nonché – previa domanda di ammissione, approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, a seguito della valutazione dei requisiti – le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria – Under 21 e Terza Categoria – Under 19.**

Alle società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato obbligatorio "Juniores – Under 19" (Regionale o Provinciale), verrà addebitata, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato, la somma di seguito indicata:

- importo di € 4.000,00 (per le società di Eccellenza);
- importo di € 3.000,00 (per le società di Promozione).

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Juniores Under 19 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2021 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni

anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2021 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 giugno 2021).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Under 19 provinciale “riserve”

Tassa iscrizione Under 19	€ 610,00
Spese organizzative (Under 19)	€ 100,00
Costi assicurativi (Under 19)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (°)

Under 19 provinciale “pure”

Tassa iscrizione Under 19	€ 610,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative (Under 19)	€ 100,00
Costi assicurativi (Under 19)	€ 27,00 x numero calciatori al 30.6.21 (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

() Per le società nuove affiliate 2021/2022, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i costi assicurativi è di € 750,00.**

Il versamento della predetta somma (che è già compresa nell'iscrizione delle società ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione), dovrà essere effettuato dalle società richiedenti (non aventi obbligo di parteciparvi), a pena di nullità della domanda, contestualmente ad essa, mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

- 1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19 2021/2022**, (riferite anche ad eventuali “*squadre riserve*”), formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione al Campionato Provinciale Juniores Under 19, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
- 2.** Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali

delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021 (termine perentorio)**.

Le domande delle società non aventi diritto (ossia di quelle non aventi titolo a partecipare ai Campionati di Eccellenza e Promozione) non saranno prese in considerazione se non corredate dal versamento, come sopra indicato.

Tenuto conto dell'obbligo delle società dei Campionati di Eccellenza e Promozione di partecipare al Campionato Juniores, al fine di evitare una potenziale, rilevante lesione ai loro interessi sportivi ed economici (che deriverebbe a loro carico dalla mancata organizzazione del Campionato Provinciale Juniores Under 19), la data di chiusura delle iscrizioni al Campionato Provinciale Juniores, come innanzi indicata, è assolutamente **improrogabile**.

Nell'ipotesi di mancato conseguimento del numero minimo, che consenta la composizione di almeno un girone provinciale, non potrà comunque essere concessa deroga alcuna in ordine all'appartenenza territoriale (nel rispetto dei Comuni nei quali insistano le loro sedi sociali e federali) delle società iscritte, che saranno, di conseguenza, registrate d'ufficio nell'organico del Campionato Regionale Juniores Under 19 2021/2022, previo tempestivo avviso sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

Le società iscritte d'ufficio al Campionato Regionale Juniores potranno, entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione del relativo C.U., **far pervenire** al C.R. Campania la loro eventuale dichiarazione scritta di rinuncia al Campionato Regionale Juniores.

Tale dichiarazione di rinuncia non ha comunque effetto di esonero dall'obbligatorietà di partecipazione al Campionato Juniores Under 19 2021/2022, prescritta per le società dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione.

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Possono partecipare al Campionato Provinciale Juniores Under 19 i calciatori **nati dal 1° gennaio 2003 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).

L'inosservanza delle predette disposizioni, previo reclamo di parte, sarà punita con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Possono essere impiegati in ciascuna gara fino ad un numero massimo **OTTO** calciatori "fuori quota", **nati dal 1° gennaio 2002 in poi, dei quali massimo sei nati dal 1° gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1° gennaio 2001 in poi**, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo di questo Comitato.

L'inosservanza della predetta disposizione, previo reclamo di parte, sarà punita con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

È consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di OTTO calciatori “fuori quota”, dei quali massimo sei nati dal 1° gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 1° gennaio 2001 in poi in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo di questo Comitato, al quale è data facoltà di fissare il numero massimo di tesseramenti consentiti per i calciatori “fuori quota”.

Alle Società di “3ª Categoria - Under 19” partecipanti al Campionato Provinciale “Juniores – Under 19”, è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2001, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Provinciale Juniores Under 19) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” del Provinciale Juniores Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE

A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna).

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini, di cui al paragrafo “Variazioni campi ed orari”, pubblicato su questo C.U., con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio: orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi).

Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 19.30, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

Non saranno ratificate dalla competente Delegazione Provinciale richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.

CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI JUNIORES UNDER 18

Il Presidente Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND e dal Settore Giovanile e Scolastico;
- ritenuto opportuno istituire il Campionato Under 18 Provinciale/Regionale;
- considerata l'interruzione dell'attività giovanile nella stagione sportiva 2020/2021 dovuta alla pandemia da Covid-19, che ha inciso in modo particolare sulla categoria Allievi e sui Giovani calciatori della classe 2004;
- ritenuto necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire ai calciatori della classe 2004, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, di continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ravvisata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

- 1) è istituito, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022 il Campionato Under 18 Provinciale/Regionale, organizzato dai Comitati Regionali LND;
- 2) in deroga all'art. 31 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva 2021/2022, i Giovani calciatori della classe 2004 possono continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale.

Le disposizioni relative ai citati Campionati saranno pubblicate su un successivo Comunicato Ufficiale (Settore Giovanile e Scolastico) di questo C.R.

COPPA ITALIA DILETTANTI

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale 2021/2022: inizio 4 / 5 settembre 2021

(Le date di inizio della competizione sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2021/2022, la 56ª edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d'ufficio le società del Campionato Regionale di Eccellenza.

Alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 parteciperà, comunque, una società di Eccellenza.

Le modalità di svolgimento della manifestazione nazionale sono pubblicate sul **Comunicato Ufficiale n. 4 del 1° luglio 2021**, della L.N.D., **relativo al Regolamento della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022**, pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Il Regolamento della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022, relativo alle modalità di svolgimento della manifestazione sarà pubblicato su un successivo Comunicato Ufficiale.

Il Comitato Regionale Campania dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, **entro il termine del 10 febbraio 2022**, il nominativo della società di Eccellenza, che si sarà qualificata per la fase nazionale di Coppa Italia.

- PREMI:

per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

- alla società vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022:

- a) Coppa Italia Dilettanti
- b) 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre;

- alle 19 società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a undici maschile:

- a) Trofeo Campione Regionale di Coppa Italia;
- b) 35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

Il C.R. Campania pubblicherà le modalità, il Regolamento ed il calendario della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti su un successivo Comunicato Ufficiale.

La squadra di Eccellenza Regionale, vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 – fase nazionale –, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, 5° cpv., N.O.I.F. e del

Regolamento della manifestazione, acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2022/2023.

Qualora la squadra vincente la Coppa Italia Dilettanti avesse acquisito il diritto alla partecipazione al Campionato di categoria superiore, il titolo sportivo per chiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2022/2023 sarà riservato all'altra finalista di Coppa Italia.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2022/2023 sarà riservata, nell'ordine e con esclusione di assegnazioni diverse da quelle che seguono:

- a) alla società vincente di apposito spareggio fra le società eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste il diritto all'ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto se la società interessata pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2021/2022, retroceda al Campionato di Promozione 2022/2023.

Qualora una società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2022/2023 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti 2021/2022, la stessa società non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza 2021/2022 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In questo Comitato, dove sono previsti i *play-off* per la determinazione di tale posizione, la società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei *play-off* e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai *play-off* stessi.

Il Regolamento, i gironi ed il calendario della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022 saranno pubblicati su un successivo C.U.

a) ORARIO DELLE GARE IN NOTTURNA

Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 19.00, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

COPPA CAMPANIA DI PROMOZIONE

A seguito della modifica di svolgimento della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti che sarà riservata alle sole società di Eccellenza, il C.R. Campania organizza la Coppa Campania di Promozione, competizione alla quale sono iscritte le società partecipanti al Campionato Regionale di Promozione 2021/2022, organizzato dal Comitato Regionale Campania della L.N.D.

Come deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C., alla società vincitrice della Coppa Campania di Promozione sarà riservata la prima posizione della graduatoria delle ammissioni / riammissioni al Campionato di Eccellenza 2021/2022.

Nell'ipotesi che non vi fossero vacanze di organico nel richiamato Campionato di Eccellenza 2021/2022 ad essa sarà, viceversa, attribuito un "bonus" di punti 30 (trenta) da aggiungere al punteggio totale, nel quadriennio di riferimento.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento, che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

COPPA CAMPANIA PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA E REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Il C.R. Campania si riserva l'eventuale organizzazione delle manifestazioni in epigrafe per la stagione sportiva 2021/2022.

ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

ATTIVITÀ AMATORI

Attività Amatori 2021/2022: inizio sabato 30 ottobre 2021

a) ARTICOLAZIONE

L'Attività Amatori è organizzata sulla base di uno o più gironi, determinati dal C.R. Campania.

b) REGOLAMENTO E TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

Sarà pubblicato su un successivo Comunicato Ufficiale.

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione all'Attività Amatori entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Premi divenute definitive entro il 31 maggio 2021 di ciascuna stagione sportiva e per le decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., pubblicate entro la stessa data del 31 maggio 2021 le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 142 della L.N.D. del 18 giugno 2021).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa di iscrizione	€ 375,00
Spese organizzative	€ 275,00
Spese direzioni gare	€ 1000,00

(°) all'importo disposto di € 27,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

() Per le società nuove affiliate 2021/2022, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00.**

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolar e non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. **LE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ATTIVITÀ AMATORI 2021/2022**, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, a pena di decadenza, corredate da tutta la documentazione prescritta, incluso il relativo versamento, entro le ore 18.00 di **GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021 (termine ordinatorio)**. Le società, che non avranno formalizzato la domanda di iscrizione all'Attività Amatori, utilizzando sempre la procedura di dematerializzazione, entro gli indicati orario e data, non potranno essere ammesse al campionato medesimo.
2. Il C.R. Campania procederà alla verifica delle domande di iscrizione e della relativa documentazione, alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinario di cui al precedente n. 1, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza **entro le ore 18.00 di GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021 (termine perentorio)**.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare all'Attività Amatori i calciatori che **alla data del 1° ottobre 2021 abbiano compiuto anagraficamente il venticinquesimo anno di età**. Gli eventuali calciatori "fuori-quota", la cui partecipazione è consentita esclusivamente in ordine alle gare della fase regionale, dovranno aver anagraficamente compiuto, alla stessa data del 1° ottobre 2021, il ventunesimo anno d'età.

È consentita la partecipazione dei calciatori tesserati con altre società della L.N.D., nei limiti e con le modalità di cui al cennato Regolamento e nel rispetto delle prescrizioni relative ai NULLA-OSTA.

L'inosservanza delle limitazioni di cui sopra comporterà, per le società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni, di cui all'art. 10 del C.G.S. (perdita della gara).

Le società sono tenute ad indicare, nella "distinta di gara", che consegneranno all'arbitro prima della gara, la data di nascita (giorno, mese ed anno) dei singoli calciatori in distinta.

ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2021/2022

QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE

Il C.R. Campania, in conformità alle disposizioni di carattere nazionale relative alla presenza di sostenitori della società ospitata alle gare che si svolgono nell'ambito del C.R. Campania medesimo, **ha determinato che alla tifoseria ospitata sia riservato (a condizione che l'impianto sportivo sia munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata) un quantitativo di biglietti pari almeno al 10% della capienza dello stadio, certificata dalla licenza di agibilità (esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati almeno 50 biglietti)**. Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un quantitativo di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità competenti per l'Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni innanzi indicate, e che per tale motivo la gara non venga disputata, la/le società inadempiente/i sarà/saranno ritenuta/e responsabile/i con l'applicazione delle consequenziali sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ogni indicazione di questo C.R. Campania è, ovviamente, subordinata alle disposizioni degli Organi tutori dell'Ordine Pubblico.

ESTRATTO CONTO 2020/2021 DELLE SOCIETÀ

Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento della procedura on-line (consultare la guida iscrizioni on-line pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale).

A partire da oggi, 7 luglio 2021, dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, possibile effettuare l'iscrizione ai Campionati 2021/2022 utilizzando la procedura di dematerializzazione entro il termine di scadenza dei rispettivi Campionati.

Il presente Comunicato Ufficiale n. 1 è consultabile sul Sito Internet di questo C.R. (indirizzo www.campania.lnd.it).

RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2021/2022.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti, a richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con assicurata postale A.R., di bonifico bancario, intestato alla società ed al suo ultimo legale rappresentante, con comunicazione in copia al recapito postale della società ed eventualmente ai componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo della stessa società medesima.

È doveroso sottolineare all'attenzione dei dirigenti delle società del C.R. Campania che l'esonero dalle spese arbitrali disposto dalla L.N.D., per tutti i Campionati organizzati in ambito regionale e provinciale ha avuto notevole incidenza sulla possibilità di contributi a favore delle società della L.N.D. che quest'anno non sono stati erogati.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2021/2022

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti ha introdotto la possibilità, per **i Dirigenti di Società abilitati, di inoltrare**, alla Lega ed al C.R. Campania, **e firmare le pratiche relative alla propria Società**, in modo dematerializzato, **attraverso l'uso della Firma Elettronica. Bisogna ricaricare l'organigramma della corrente stagione sportiva 2021/2022, cliccando su recupera i nominativi dalla stagione precedente e si selezionano i soggetti che si intendono recuperare.** Nell'ipotesi di difficoltà, contattare gli uffici del Comitato.

La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.

La Firma Elettronica adottata è di tipo avanzato: **consiste nell'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca del firmatario**, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.

Sulla *home page* del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una *"Guida di sintesi"* per le procedure di dematerializzazione.

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà **compilare on-line nell'area a lei riservata sul Sito della L.N.D., inoltrare** al C.R. Campania **e firmare le pratiche relative alla propria Società**, in modo dematerializzato **attraverso l'uso della Firma Elettronica** dell'iscrizione al Campionato 2021/2022 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta *privacy*):

- **attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., per il Campionato al quale si chiede di partecipare**, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;
- **attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità**, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario;
- **dichiarazione del titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, attestante una capienza non superiore a cento spettatori;
- **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;
- **organigramma della società**, debitamente timbrato e firmato in originale, **con l'indicazione esatta dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita - giorno, mese ed anno -, nonché indirizzo)**, così come richiesto dal sistema informatico della L.N.D. e della F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All'obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;
- **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale;
- **bonifico bancario dell'importo relativo all'iscrizione (suddiviso in rate, come dalle disposizioni della LND), con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo** ed intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA;
- **autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società** (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l'attenzione delle società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.;
- **art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione**;
- **art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato, alla Divisione o ai Dipartimenti entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato, della Divisione o dei Dipartimenti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ (ART.22/BIS - N.O.I.F.)

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli **artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F.**, richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.

Si rammenta che l'iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle società di ottenere il riconoscimento del proprio status di associazione/società sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle associazioni operanti nel settore del "no profit".

Con l'entrata in vigore del vecchio Statuto Federale (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019), l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, E IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F.

È fatta salva la deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., a valere in via straordinaria per la Stagione Sportiva 2021/2022, di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 310 del 18 maggio 2021.

RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE

Si riepilogano di seguito, i termini ultimi per la presentazione delle relative domande (l'orario di scadenza è fissato, alle ore 18.00 del rispettivo giorno):

ECCELLENZA	29 LUGLIO 2021
PROMOZIONE	29 LUGLIO 2021
PRIMA CATEGORIA	2 SETTEMBRE 2021
SECONDA CATEGORIA	9 SETTEMBRE 2021
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	29 LUGLIO 2021
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	29 LUGLIO 2021

Nelle date rispettivamente indicate scade il termine sia per la presentazione delle domande di ammissione alla categoria superiore (come dai criteri e modalità, di cui a questo Comunicato Ufficiale), sia per quelle delle domande di partecipazione alla categoria inferiore.

A tale ultimo riguardo, si sottolinea che:

- la conservazione del vincolo dei calciatori deve essere espressamente richiesta nella domanda di partecipazione alla categoria inferiore;
- presupposto imprescindibile per la conservazione del vincolo dei calciatori tesserati è, oltre ad un'adeguata motivazione dell'istanza, la richiesta di partecipazione ad una categoria, che risulti immediatamente inferiore, rispetto a quella alla quale la società istante avrebbe diritto di prendere parte;
- la società che rinunci al Campionato di competenza incorre in uno dei motivi di preclusione assoluta all'ammissione / riammissione alla categoria superiore per il quadriennio di riferimento come dalla lettera H), n. 6 dei relativi *Criteri*, pubblicati su questo Comunicato Ufficiale.

Le domande di partecipazione a quella inferiore, debitamente motivate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate in originale, e pervenire, **sempre a**

mezzo procedura di dematerializzazione, a questo C.R. entro i rispettivi termini, come sopra indicati.

Per le domande di ammissione si rimanda allo specifico paragrafo, pubblicato sul presente C.U.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

(Le date di inizio Campionato sono orientative e soggette a variazioni, a seguito di provvedimenti del Governo o delle Istituzioni Nazionali)

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2021/2022:

ECCELLENZA	11 – 12 SETTEMBRE 2021
PROMOZIONE	18 – 19 SETTEMBRE 2021
PRIMA CATEGORIA	25 – 26 SETTEMBRE 2021
SECONDA CATEGORIA	25 – 26 SETTEMBRE 2021
JUNIORES REGIONALE U19	25 – 26 – 27 SETTEMBRE 2021
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	23 – 24 OTTOBRE 2021
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	23 – 24 OTTOBRE 2021
TERZA CATEGORIA	23 – 24 OTTOBRE 2021
JUNIORES REGIONALE – UNDER 19	25 – 26 – 27 SETTEMBRE 2021
JUNIORES PROVINCIALE – UNDER 19	25 – 26 – 27 SETTEMBRE 2021
COPPA ITALIA – ECCELLENZA	4 – 5 SETTEMBRE 2021
COPPA CAMPANIA PROMOZIONE	DATA DA STABILIRE
ECCELLENZA FEMMINILE	25 – 26 SETTEMBRE 2021
COPPA ITALIA FEMMINILE	18 – 19 SETTEMBRE 2021
JUNIORES FEMMINILE	25 – 26 SETTEMBRE 2021
CALCIO A 5 SERIE C1	11 SETTEMBRE 2021
CALCIO A 5 SERIE C2	25 SETTEMBRE 2021
CALCIO A 5 SERIE D	23 OTTOBRE 2021
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C	25 SETTEMBRE 2021
CALCIO A 5 JUNIORES UNDER 21	23 OTTOBRE 2021
CALCIO A 5 JUNIORES UNDER 19	23 OTTOBRE 2021
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	formula <i>Final Eight</i> –GEN. 2022
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE	formula <i>Final Four</i> –GEN. 2022
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D”	2 OTTOBRE 2021
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 21	2 OTTOBRE 2021
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 21	2 OTTOBRE 2021

SERVIZIO PRONTO A.I.A.

In ordine all'epigrafe, prima dell'inizio delle attività agonistiche ufficiali, organizzate nell'ambito del C.R. Campania, sarà pubblicata la relativa regolamentazione.

TESSERAMENTO ON-LINE E SVINCOLO DEI CALCIATORI ON-LINE

Sono consentiti solo on-line, con procedura di dematerializzazione – firma digitale.

L'EFFETTUAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI TESSERAMENTO NON SARÀ CONSENTITA SE IL SALDO PORTAFOGLIO TESSERAMENTI È INSUFFICIENTE

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE

(valide come tabulato dei calciatori tesserati, aggiornato al 30 giugno 2021)

SVINCOLO ON-LINE

Con decorrenza da **giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 30 luglio 2021 – ore 19.00** ogni società di questo C.R. potrà effettuare lo svincolo dei calciatori esclusivamente on-line, attraverso la procedura di dematerializzazione, come dalla guida consultabile in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Le liste di svincolo delle società di questo C.R. in ordine ai calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (ossia per tutti i calciatori tesserati con vincolo pluriennale nell'ambito della L.N.D.), per il **primo periodo** degli svincoli (**1° / 30 luglio 2020 – ore 19.00**) devono essere trasmesse al C.R. Campania, esclusivamente attraverso la procedura telematica di dematerializzazione.

Per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (nonché, in ordine alle società delle Leghe professionistiche, per i calciatori "giovani di serie"), che siano tesserati entro il 31 maggio 2021, è consentita l'inclusione nella lista di svincolo del primo periodo; per i medesimi calciatori, che siano tesserati entro il 30 novembre, è consentita l'inclusione nella lista di svincolo del secondo periodo.

I calciatori "giovani", tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in "lista di svincolo", da parte della società di appartenenza, nel periodo delle liste di svincolo suppletive.

I due periodi degli svincoli sono stati stabiliti, come già accennato, come segue: il primo da **giovedì 1° luglio a venerdì 30 luglio 2021 – ore 19.00**; il secondo (cosiddette *liste di svincolo suppletive*) da **mercoledì 1° dicembre a giovedì 16 dicembre 2021 – ore 19.00** (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo secondo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 17 dicembre 2021**.

Sussiste una condizione imprescindibile per la validità dello svincolo: che il calciatore da svincolare sia nella disponibilità di tesseramento della rispettiva società (ossia, che non sia stato tesserato attraverso trasferimento a titolo temporaneo, cosiddetto “prestito”).

Per entrambi i periodi vale la data **di invio attraverso la procedura di dematerializzazione (invio con firma elettronica)**.

Ad esempio per verificare il corretto invio delle Liste di Svincolo, al fine di evitare qualsiasi inconveniente relativo all’invio a mezzo procedura di dematerializzazione, è necessario verificare l’avvenuto invio eseguendo i seguenti passaggi nella propria area web societaria:

- **clickare su “Firma Elettronica”**
- **dall’elenco “documenti firmati”, selezionare “Svincoli Dilettanti” e verificare che sia presente la data e l’orario sotto la colonna “data/ora/firma” sulla stessa riga della lista di svincolo firmata.**

Tale verifica può essere effettuata per tutti i movimenti di cui all’elenco “documenti firmati”.

SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)

L'art. 108 N.O.I.F. ("Svincolo per accordo") consente la possibilità dell'accordo di svincolo tra società e calciatore, da formalizzare attraverso il deposito dello stesso accordo presso il Comitato Regionale. Di seguito, si pubblica l'art. 108 N.O.I.F. nel suo testo integrale:

1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione (**comunque, entro e non oltre martedì 15 giugno 2022 – ore 19.00**).
2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale (**a far data dal 1° luglio 2022**).
3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.

Il trasferimento del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito dell’accordo, rende inefficace l’accordo medesimo.

L’invio dell’art. 108 “Svincolo per accordo” deve essere trasmesso sempre attraverso la procedura di dematerializzazione (invio con firma elettronica).

Il controllo del corretto invio va effettuato cliccando sulla voce “Tesseramento Dilettanti” presente sotto “documenti firmati”.

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO – ART 32 BIS N.O.I.F.

Si rimanda all’art. 32 bis delle N.O.I.F.

RICHIESTE DI TESSERAMENTO – AGGIORNAMENTO POSIZIONE- TRASFERIMENTO

Con decorrenza da **giovedì 1° luglio 2021** ogni società di questo C.R. può effettuare *le richieste di tesseramento, di aggiornamento posizione e di trasferimento dei calciatori esclusivamente on-line, attraverso la procedura di dematerializzazione, come dalla guida consultabile* in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

L’invio deve essere trasmesso sempre attraverso la procedura di dematerializzazione (invio con firma elettronica).

Il controllo del corretto invio va effettuato cliccando sulla voce “Tesseramento Dilettanti” presente sotto “documenti firmati”.

Di seguito, si riepilogano i periodi nei quali è consentito effettuare i movimenti di tesseramento innanzi indicati:

RICHIESTE DI TESSERAMENTO E DI AGGIORNAMENTO POSIZIONE PER I SOLI CALCIATORI CON LO STATUS DILETTANTISTICO:

Calciatori “Giovani Dilettanti”: da **giovedì 1° luglio 2021** fino a **martedì 31 maggio 2022**;

Calciatori “Non professionisti”: da **giovedì 1° luglio 2021** fino a **giovedì 31 marzo 2022 – ore 19.00**.

RICHIESTE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI:

1. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da giovedì 1° luglio a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00);

b) da mercoledì 1° dicembre a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00).

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2. Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00);
- da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2021 al 15 settembre 2021 (ore 19:00);
- dal 20 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022 (ore 19:00)

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- b) da giovedì 1 luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00).**
- b) da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00).**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00);

b) da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00).

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore "Giovane Dilettante", trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 marzo 2022 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del calciatore "Giovane Dilettante", debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento di Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 1° febbraio 2022 (ore 20.00).

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio **2022**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.

Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica.

La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.

A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **martedì 1° febbraio 2022**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **giovedì 31 marzo 2022**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. È fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica.

La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

1) *Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:*

- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)

2) *Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:*

- da lunedì 3 gennaio a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00)

3) *Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:*

- da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00)

- da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 30 luglio 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 16 dicembre 2021 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 17 dicembre 2021**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2020/2021** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

1) da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

2) da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

VARIAZIONE DI ATTIVITÀ: DA CALCIO AD UNDICI A CALCIO A CINQUE E VICEVERSA

Per la **Stagione Sportiva 2021/2022**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00)**.

ATTIVAZIONE PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C. ANCHE PER TESSERAMENTO ALLENATORI

Il portale dell'Ufficio Tesseramenti Centrale della F.I.G.C., raggiungibile all'indirizzo web: <https://portaleservizi.figc.it>, dovrà essere utilizzato, non solo per i minori stranieri, **anche per il tesseramento dei tecnici.**

Le pratiche di competenza di ogni società dovranno essere formalizzate collegandosi all'indicato portale ed accedere a tutte le necessarie informazioni utili.

Allegata al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si ripubblica una **guida operativa (manuale utente) per il tesseramento online dei Tecnici.**

Si pubblica di seguito quanto specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2021/2022.

a) Premio di tesseramento annuale

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2021/2022 è **fissato stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.** negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D	€ 18.000,00
- Campionato di Eccellenza	€ 10.000,00
- Campionato di Promozione	€ 8.000,00
- Campionato di 1ª Categoria	€ 5.000,00
- Campionato di 2ª Categoria	€ 2.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A"	€ 28.150,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie maschile "A/2"	€ 12.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "B"	€ 7.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A	€ 3.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A2	€ 2.000,00
- Campionato Nazionale "Under 19" Calcio a Cinque	€ 2.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque	€ 3.000,00
- Campionato Juniores Nazionale	€ 4.000,00
- Campionato Juniores Regionale	€ 3.000,00
- Allenatore "squadre minori"	€ 2.500,00

b) Procedure di tesseramento

Apartire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe

Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati **nel rispetto delle indicazioni all'uopo fornite dalla F.I.G.C. nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni sul tesseramento online dei Tecnici attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.**, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta

documentazione dovrà essere effettuato, **a cura della Società interessata**, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell'accordo economico.

Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, nei termini e con le modalità di cui all'art. 94 ter, comma 12 bis, delle N.O.I.F.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale previsto dalle vigenti disposizioni di Legge (cfr. Circolare L.N.D. n. 53 del 5 gennaio 2018) e dovranno essere depositati a cura della Società interessata entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione.

Il deposito dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

Senza vincolo di obbligatorietà, le Società della L.N.D. possono altresì avvalersi della collaborazione di Preparatori Atletici anche attraverso la possibilità che tali soggetti possano sottoscrivere accordi economici annuali su apposito modello di accordo-tipo e con massimali annui lordi stabiliti di intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti, agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica e agli eventuali accordi economici per i Preparatori Atletici, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

L'ATTIVITÀ DEGLI ALLENATORI PRESSO LE SOCIETÀ DELLA L.N.D.

1) Campionato Nazionale Serie D:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo di Allenatore UEFA B, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Dipartimento Interregionale competente alle Società che, promosse al Campionato Nazionale di Serie D, intendano confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D” che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

2) Campionati di Eccellenza e di Promozione:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° luglio 2018) che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

3) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria e di 2ª Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Un'eventuale deroga può essere accordata – previa ratifica del Settore Tecnico della F.I.G.C. – dal Comitato competente alle Società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla

conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

4) Campionati Juniores:

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Nazionali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Regionali Under 19” e “Juniores Provinciali Under 19” dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C – Licenza C.

Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

Altre disposizioni:

È fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”. Per quanto attiene all’attività di base, coloro che avendo svolto nella Stagione Sportiva 2020/2021 attività in categorie ove non vi era obbligo di abilitazione, potranno esercitare l’attività di Tecnico nella Stagione Sportiva 2021/2022 se sono iscritti prima del 30 giugno 2021 a Corsi ad invito per l’abilitazione all’attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni aderenti alla L.N.D.

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall’art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

Calcio a Undici

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie C
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19";
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17);
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Calcio Femminile di Eccellenza;
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale Allievi (Under 17);
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under 15);
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria – Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria - Under 19";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale "Juniores – Under 19";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile di Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di Terza Categoria, di "Terza Categoria - Under 21", di "Terza Categoria – Under 19", sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti.

L'assegnazione di società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la società dovrebbe appartenere per sede geografica **è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D.**, alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Femminile di Serie C, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati di norma prima dell'inizio dei Campionati.

In caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato, della Divisione e del Dipartimento Calcio a Cinque competenti, sulla base dei criteri pubblicati di norma prima dell'inizio dei Campionati.

Sono, in ogni caso, preclusi "riescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva.

Il meccanismo dei riescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere 'riescata' – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo.

Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un riescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2021/2022, non potranno beneficiare di eventuali riescaggi nella categoria superiore le Società che, a seguito del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 marzo 2021, hanno rinunciato a gare prosecuzione ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile e ai Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile della stagione sportiva 2020/2021 ovvero si sono successivamente ritirate da detti Campionati a seguito della ripartenza, pur mantenendo per la Stagione Sportiva 2021/2022 il titolo sportivo riferito alla categoria di appartenenza della stagione sportiva 2020/2021.

Per i riescaggi nel Campionato di Serie D **2021/2022** in caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari fissati dalla L.N.D. per l'articolazione del detto Campionato e tenuto conto della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale fra le Società retrocesse dal Campionato di Serie D **2020/2021**, saranno ammesse **fino ad esaurimento di eventuali posti disponibili** le Società retrocesse dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D **2020/2021**.

Per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2021/2022, verrà ristabilito il principio di alternanza per cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie D avverrà con una rotazione automatica di una unità, di Stagione in Stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a Cinque, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2021/2022, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Serie C-C1 2021/2022, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza. Le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2020/2021 e che hanno svolto e portato a termine il Campionato apicale regionale di competenza, benché non incluse nella graduatoria di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2021/2022, possono richiedere l'ammissione al predetto Campionato previo parere favorevole da parte del Comitato Regionale di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A2, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2021/2022, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza Femminile e di Calcio a Cinque Femminile 2021/2022, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Eccellenza di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque Femminile, in organico al Comitato Regionale di appartenenza nella Stagione Sportiva 2020/2021 e che hanno svolto e portato a termine i Campionati apicali regionali di competenza, benché non incluse nella graduatoria di ammissione ai rispettivi Campionati di Serie C Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A 2021/2022, possono richiedere l'ammissione ai predetti Campionati Nazionali previo parere favorevole da parte dei Comitati Regionali di appartenenza.

Non potranno effettuarsi ripescaggi al Campionato Nazionale di Serie C Femminile 2021/2022, organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile, per Società appartenenti a Comitati Regionali il cui Campionato Regionale Femminile di Eccellenza, di interesse nazionale, non è ripartito o non è stato disputato nella stagione sportiva 2020/2021.

Non potranno, altresì, effettuarsi ripescaggi al Campionato Nazionale di Serie B maschile e al Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2021/2022, organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, per Società appartenenti a Comitati Regionali i cui Campionati apicali regionali di Calcio a Cinque maschili e femminili, di interesse nazionale, non sono ripartiti o non sono stati disputati nella stagione sportiva 2020/2021.

GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi, relativi alle gare che vengono organizzate in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 57 N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal Comitato Regionale Campania.

ADEMPIMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ

PARTECIPANTI AI CAMPIONATI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati – ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro – **quelli di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.**

SGOMBERO DELLA NEVE

Le società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque ed i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. **Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitari e in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale in detta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2021/2022.

ATTIVITÀ UFFICIALE ED ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio non oltre il 1° ottobre 2021, fatta salva l'adozione di nuovi provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in provvedimenti legislativi successivi alla presente comunicazione e riguardanti l'emergenza da Covid-19.

Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al suddetto termine del 1° ottobre 2021, fatto salvo anche in questo caso quanto sopra specificato in merito all'emergenza da Covid-19.

Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F.

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

Il C.R. Campania autorizzerà orari diversi da quello federale di domenica, nel rispetto delle indicazioni, di cui ai modelli di utilizzo dei campi sportivi, dandone notizia sul Comunicato Ufficiale prima dell'inizio dei Campionati.

La disputa di gare con orario d'inizio in notturna, limitatamente alle gare di Coppa Italia Dilettanti e Coppa di Promozione, è riservata alla facoltà delle società ospitanti. In ordine a tale facoltà, è fatta eccezione per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata: per tali gare, l'orario d'inizio in notturna sarà possibile esclusivamente previo accordo scritto tra le società.

Resta ferma la responsabilità delle società ospitanti sull'eventuale sospensione della gara dovuta a mancanza d'illuminazione dovuta a qualsiasi motivo.

Come già sperimentato nelle precedenti stagioni sportive, anche per i Campionati Regionali Juniores Under 19 2021/2022, per le società che ne facciano richiesta, l'orario d'inizio delle gare ad orario federale previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, è consentito alle ore 15.00, ma questo comporta la riduzione del tempo di attesa a minuti 20=venti.

Al C.R. Campania è riservata la facoltà di revocare, in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.

TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammenta che, come da Circolare L.N.D. n. 21 del 23 settembre 2016, **sono state estese a tutte le competizioni organizzate nell'ambito della L.N.D., a decorrere dalla Stagione Sportiva 2016/17, le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio (edizione 2016), già contenute nella Circolare A.I.A. n. 1 2016/17 e riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche.**

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, **è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.**

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale -comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque -devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

CAMPI SPORTIVI - AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Restano fermi, ovviamente, tutti i vincoli e divieti, di cui alle norme e disposizioni in materia.

Il divieto assoluto, come innanzi specificato, non investe le società autorizzate, anche in via provvisoria, come dalle relative pubblicazioni sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive.

Per le società che, nelle precedenti stagioni sportive hanno disputato, in forza di autorizzazione provvisoria, gare su campo di comune non coincidente con quello della sede sociale, è stato altresì stabilito, per la stagione sportiva 2021/2022, che non sarà ratificata alcuna richiesta di disputa di gare su altro campo di comune diverso da quello già in precedenza autorizzato in via provvisoria, salvo casi di forza maggiore.

È fatta salva l'ipotesi del ripristino della situazione di coincidenza del Comune della sede federale con quello del campo di giuoco.

Peraltro, tenuto conto dell'attività prevalentemente promozionale e di base dei Campionati, Regionale di Seconda Categoria, Provinciali di Terza Categoria, di Terza Categoria Under 19 e Provinciali di Calcio a Cinque, e di Calcio Femminile ad undici, nonché in analogia ai Criteri di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo si riserva, esclusivamente per le attività richiamate in questo capoverso, una valutazione riferita al singolo caso, con possibilità di eventuale deroga, in via eccezionale.

Si ribadisce che, allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto, per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative anche alla corrente stagione sportiva, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Per tutti i Campionati le società dovranno allegare alla disponibilità del campo sportivo:

- **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;
- **LICENZA DI AGIBILITÀ (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli)**, di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;

- ***attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità***, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario.

Con decorrenza dalla data odierna, la medesima documentazione sarà condizione necessaria per l'iscrizione a tutti gli altri Campionati.

CAMPIONATI 2021/2022 - CAMPI E GARE A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 3 della L.N.D., del 1° luglio 2021, allegata al presente Comunicato Ufficiale)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE** (in assenza di pubblico) dei Campionati 2021/2022 **è consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.**

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 3 del 1° luglio 2021 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di gare a porte chiuse (in assenza di pubblico) dei Campionati 2021/2022 il numero delle persone ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di TRENTACINQUE unità (quindi, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara).

Saranno, altresì, ammessi all'interno dell'impianto sportivo:

- 1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i giornalisti in possesso di regolare tessera d'iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa.**

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;**
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;**
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.**

In caso di mancato rispetto della prescrizione di disputa della gara a porte chiuse l'arbitro non avrà facoltà di dare inizio alla gara medesima, con le conseguenziali sanzioni a carico della/e società inadempiente/i.

RECUPERO DELLE GARE INTERROTTE

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2021/2022, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, sarà attesa la decisione Corte Sportiva di Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di

Appello Territoriale, o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per il Campionato Regionale Juniores Under 19 non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, *Variazioni campi ed orari*, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

"Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio".

Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO - GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

MAGLIE DA GIUOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, **spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.**

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2021/2022, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., **è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.**

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2021/2022 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO - ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

È altresì consentito l'ingresso nel recinto di gioco a coloro che, avendo svolto nella Stagione Sportiva 2020/2021 attività in categorie giovanili di base ove non vi era obbligo di abilitazione, potranno esercitare l'attività di Tecnico nella Stagione Sportiva 2021/2022 se sono iscritti prima del 30 giugno 2021 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni

che saranno impartite dalla F.I.G.C., in quanto **a partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022 il tesseramento dei Tecnici verrà effettuato online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.**

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico.

In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.

Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima.

Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.

La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società. Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta. Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F.

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, **in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e CINQUE calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, come determinato dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania, **per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento**

del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2021/2022 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata – a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo;

le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

TUTELA MEDICO–SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.

(Comunicato Ufficiale n. 2 del 1° luglio 2021 della L.N.D., allegato al presente C.U.)

Si richiama l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da COVID-19 ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno provvedere ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità.

Di seguito si trascrive l'art. 43 N.O.I.F.:

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto

successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva.

Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI / CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori / calciatrici può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., nella sua nuova formulazione pubblicata sul C.U. n. 42/A della F.I.G.C. il 30 gennaio 2019):

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, **LA SOCIETÀ CHE RINUNCIA PER LA SECONDA VOLTA A DISPUTARE GARE È ESCLUSA DAL CAMPIONATO O DALLA MANIFESTAZIONE UFFICIALE.**
- 5 bis. **LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE CHE, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, NON DISPUTINO DUE GARE, ai sensi del regolamento della LND, SONO ESCLUSE DAL CAMPIONATO STESSO.**
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

ART. 55 - N.O.I.F.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1- Invariato

2- **La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza** ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale in seconda ed **ULTIMA** istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla **Corte Sportiva di Appello Nazionale** in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso**.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all'art. 51 – N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di **TRE PUNTI** per la gara vinta, di **UN PUNTO** per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

Per le ipotesi di società classificatesi a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell'art. 51 N.O.I.F.

CLASSIFICHE, SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai *play-off* e ai *play-out* dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Salvo diverse determinazioni, gli spareggi per la promozione e/o per la non retrocessione saranno disputati **entro la seconda domenica** successiva all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento, così come anche le gare di play-off e di play-out.

Da tale disposizione, ovviamente, sono esclusi gli eventuali spareggi per la promozione al Campionato Nazionale Serie D 2022/2023, in ragione delle specifiche statuizioni, relative ad essi.

É fatta salva l'ipotesi di reclami pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.

In tale ipotesi, nonché in ordine ai Campionati Provinciali di Terza Categoria, salvo diverse specifiche determinazioni, il **termine ultimo** per la disputa di eventuali spareggi o play-off e play-out è comunque stabilito fin d'ora in **domenica 26 giugno 2022**.

In ordine alle *retrocessioni aggiuntive* (determinabili da retrocessioni di società campane del Campionato Nazionale Serie D, in numero eccedente rispetto a quello delle promozioni dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Serie D) si rinvia al paragrafo “Retrocessioni 2021/2022” pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI GARA

Avvalendosi della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania ha stabilito, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro giornate dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2021/2022.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores Under 19, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

Per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione della stagione sportiva 2021/2022 la contemporaneità sarà disposta in modo uniforme per tutte le gare delle ultime quattro giornate, delle quali due saranno disposte per il sabato e due per la domenica, come dalla normativa che sarà pubblicata prima dell'inizio dei Campionati medesimi.

Con particolare riferimento ed attenzione al periodo della contemporaneità di disputa delle gare, ogni società è obbligata – nel rispetto degli interessi sportivi, sia della società antagonista nella specifica gara, sia di tutte le altre società del rispettivo girone, ovvero al fine della regolarità del Campionato – ad acquisire certezza assoluta, presso l'ente proprietario (pubblico, o privato che sia) dell'impianto sportivo sul quale è programmata la gara medesima, che non sussista alcun problema ostativo al suo svolgimento, nel giorno e nell'orario di cui al calendario ufficiale.

Per l'applicazione delle disposizioni sulla contemporaneità, bisognerà comunque tenere conto di eventuali Ordinanze del Prefetto, sulla base dell'art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive

“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni” .

Al riguardo, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di *play-off* e *play-out*, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA (“TEMPO DI TOLLERANZA”) CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

Come per le scorse stagioni sportive, anche per il 2021/2022, al fine dell'effettivo rispetto del principio della contemporaneità, **per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione**, a decorrere dalle gare della quart'ultima giornata, il C.R. Campania disporrà – nell'esercizio della facoltà, di cui all'art. 54, n. 3, N.O.I.F. – la riduzione del tempo di attesa (comunemente definito "tempo di tolleranza"), dagli ordinari quarantacinque minuti, a **QUINDICI MINUTI**.

Il C.R. Campania si riserva di applicare detta facoltà anche per i Campionati di Prima e Seconda Categoria.

RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA (“TEMPO DI TOLLERANZA”) CAMPIONATI “JUNIORES - UNDER 19”

Come già sperimentato nelle precedenti stagioni sportive, anche per il Campionato Regionale Juniores Under 19 Juniores 2021/2022, per le società che ne facciano richiesta, **l'orario d'inizio delle gare ad orario federale** previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, **è consentito alle ore 15.00, ma con riduzione del tempo di attesa a minuti 20=venti.**

Al C.R. Campania è riservata la facoltà di revocare, in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.

ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI, AMMONITI E ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Le società di Eccellenza e Promozione presteranno particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori *“giovani”*, la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta “panchina allungata”, di cui all'apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione a seguito di richiesta della società interessata, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed eventualmente degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- per i casi di omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

***14/12/1972 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il 14/12/1972;***

***25/06/1969 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il 25/06/1969;***

- le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania – anche a mezzo telefax – entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;
- per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che

provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

L'Ufficio Campi Sportivi del C.R. Campania anche per la corrente stagione sportiva svolgerà la consueta funzione di supporto operativo per le società ed associazioni sportive, per i Comuni e per gli Enti del territorio regionale.

La composizione della Commissione Impianti Sportivi ed il suo funzionamento saranno pubblicati su un Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.** I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. **Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli artt. 19, 20 e 21 del vigente Codice di Giustizia Sportiva.

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VII "**Disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica**" del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, pertanto in vigore dal 12 giugno 2019.

Si sottolinea che, nell'ipotesi di reclamo da parte di una società, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito "Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva", quest'ultimo dovrà essere allegato al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.

NUMERAZIONE DELLE MAGLIE

Anche per la corrente stagione sportiva, a titolo sperimentale e a carattere facoltativo, la F.I.G.C., in deroga a quanto indicato nell'art. 72 delle N.O.I.F., ha autorizzato, anche nei campionati di calcio a 11 della LND e del SGS, l'adozione di maglie di giuoco con numerazione personalizzata (da 1 a 99), escludendo, nel contempo qualsiasi altra forma di personalizzazione (cognome).

In tale eventualità sarà cura del Dirigente Accompagnatore Ufficiale evidenziare nella distinta di gara gli undici calciatori titolari che inizieranno la gara, cerchiando il numero di maglia, come da esempio



F.I.G.C. - LND

Distinta dei giocatori partecipanti alla gara _____ Da d _____

(Campionato/Anchevole)

N° del Ruolo	Data di Nascita			Cognome
	G	M	A	
10				
28				
37				
47				
55				
60				
78				
83				
94				

*è ammessa comunque ogni altra annotazione e/o evidenziazione idonea a identificare con chiarezza i calciatori titolari. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate sia al Direttore di gara sia alla società avversaria a norma dell'art.61 comma 3 N.O.I.F.

Solo nel caso venga adottata la numerazione delle maglie personalizzata ciascun calciatore dovrà conservare lo stesso numero per tutta la durata della stagione sportiva, **le società sono invitate a comunicare tempestivamente i numeri di maglia da indossare per l'intera stagione sportiva 2021/2022 così come previsto dal comunicato ufficiale N. 296/A FIGC del 14/6/2021 deroga art.72 N.O.I.F.; l'inosservanza di tale obbligo**, sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale con l'applicazione dell'art. 8, comma 1., punto b) prevista dal codice di giustizia sportiva.

TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2021/2022 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "ripescaggi", i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di “ripescaggio” per il completamento degli Organici dei Campionati 2021/2022 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) fatto salvo quanto previsto per i “ripescaggi” nel Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2021/2022.

Le Società che, a seguito del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A del 23 marzo 2021, hanno rinunciato a dare prosecuzione ai Campionati di Eccellenza maschile e femminile e ai Campionati di Serie C/C1 di Calcio a Cinque maschile e femminile 2020/2021 ovvero si sono successivamente ritirate da detti Campionati a seguito della ripartenza, manterranno il titolo sportivo riferito alla categoria di appartenenza della stagione sportiva 2020/2021 ma, limitatamente alla Stagione Sportiva 2021/2022, non potranno beneficiare di eventuali ripescaggi nella categoria superiore.

Ai sensi dell’art. 11, comma 4), lett. I), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni.

Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

ASSICURAZIONE TESSERATI

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2021/2022, sono rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione

ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO DI DIRIGENTI E CALCIATORI

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2021/2022, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori € 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) € 3,00
- Tesseramento online (modulo elettronico) di Tecnici, Massaggiatori e Medici delle Società € 2,50

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C. della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2021/2022 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE - ATTIVITÀ REGIONALE

Le società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un **acconto spese e organizzazione**, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

*(tasse per ricorsi - tasse di tesseramenti - stampati federali) (tasse per ricorsi - tasse di
tesseramenti - stampati federali)*

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento e dagli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

AMMENDE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. **Esse devono essere versate entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Per le ammende non versate entro tale termine, il C.R. Campania potrà disporre l'esazione coattiva, con l'aggravio delle relative spese, nella misura del dieci per cento.**

AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

– **Campionato di Eccellenza**

– **Campionato di Promozione**

1^a rinuncia

€ 600,00

– **Campionato di Prima Categoria**

1^a rinuncia

€ 300,00

– **Campionato di Seconda Categoria – Campionato di Terza Categoria – Campionato di Terza Categoria Under 21 – Campionato di Terza Categoria Under 19 – Campionato di Terza Categoria Over 30 – Campionato di Terza Categoria Over 35 – Campionato Regionale e Provinciale Juniores Under 19 – Campionato Regionale e Provinciale Juniores Under 18 – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile) – Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)**

1^a rinuncia

€ 200,00

– **Attività Amatori**

1^a rinuncia

€ 100,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia ([prima rinuncia](#)) a gare della Coppa Italia Dilettanti – fase regionale.

Il Dipartimento Beach Soccer fissa con apposito Comunicato Ufficiale, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D., le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Campionato, di Coppa Italia e di Supercoppa, nei limiti massimi fissati per ciascuna delle competizioni nazionali in programma nell'anno solare 2022.

INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine alla rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2021/2022, con esclusione dei Campionati non elencati:

ECCELLENZA	€ 500,00
PROMOZIONE	€ 300,00
PRIMA CATEGORIA	€ 150,00
SECONDA CATEGORIA	€ 80,00
TERZA CATEGORIA	€ 60,00

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo	€ 100,00
-----------------------------	-----------------

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo dovrà far pervenire al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del SETTIMO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

In alternativa, la società potrà formalizzare la richiesta mediante vaglia telegrafico, da trasmettere entro l'indicato termine del settimo giorno precedente, dell'importo corrispondente, con esatta indicazione della relativa causale (ad esempio: "Commissario di Campo gara X - Y del ...").

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 52, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

SPESE ISTITUZIONALI - ORGANIZZATIVE-AMMINISTRATIVE - GESTIONALI

Al termine della stagione sportiva **2021/2022**, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

NOMINE DELEGAZIONI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E ZONALI DELLA L.N.D.

Le nomine di cui all'epigrafe, a valere fino al 30 giugno 2022, sono pubblicate sul **Comunicato Ufficiale n. 6 del 1° luglio 2021 della LND**, pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che **per le società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche**, che come più volte pubblicato sui Comunicati Ufficiali di questo C.R. in base a quanto stabilito dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva, di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 201/A del 20 maggio 2020 dal Codice, **dal 1° luglio 2021 è obbligatorio dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.**

Le Società dovranno comunicare un indirizzo di **posta elettronica certificata** quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

I tesserati delle Società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, **dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata della Società per la quale si tesserano.**

Tale comunicazione sarà condizione per il tesseramento.

CONVENZIONE L.N.D. - U.S.S.I.

Anche per la stagione sportiva 2021/2022 è valida la convenzione stipulata tra La Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana finalizzata a favorire il libero accesso alle gare dei Campionati dilettantistici a favore dei giornalisti dell'U.S.S.I.

Per le disposizioni in materia si rimanda alla **Circolare n. 5 della L.N.D., del 1° luglio 2021**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

ATTIVITÀ SPORTIVA 2021/2022

Per le disposizioni in materia si rimanda al **Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2021 ed alla Circolare n. 1 del 1° luglio della L.N.D.**, documenti pubblicati in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

DECADENZA DALL’AFFILIAZIONE E DICHIARAZIONE D’INATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ

Si rimanda alla **Circolare n. 2 della L.N.D., del 1° luglio 2021**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2021/2022 ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Per le disposizioni in materia si rimanda al **Comunicato Ufficiale n. 5 del 1° luglio 2021 della L.N.D.**, pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

(circolare n. 4 della L.N.D., del 1° luglio 2021)

La **Circolare n. 4 della L.N.D. del 1° luglio 2021**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale, richiama l’attenzione sulla **necessità di collaborazione da parte di tutti i soggetti deputati all’organizzazione delle competizioni agonistiche, sollecitata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive**, istituito presso il Ministero dell’Interno

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

La L.N.D. – ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Regolamento della L.N.D. – stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Per le disposizioni in materia si rimanda alla **Circolare n. 6 della L.N.D., del 1° luglio 2021**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

ACQUISIZIONE DIRITTI AUDIO-VIDEO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Per le disposizioni in materia si rimanda alla **Circolare n. 7 della L.N.D., del 1° luglio 2021**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE GARE DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Per le disposizioni in materia si rimanda alla **Circolare n. 8 della L.N.D., del 1° luglio 2021**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

DEROGA APPLICAZIONE ART. 34, REGOLAMENTO L.N.D.

Su autorizzazione della F.I.G.C., si rende noto che, in deroga alle disposizioni di cui all'art.34, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 temporalmente prevista dalle Autorità Governative, i c.d. "allenamenti congiunti" potranno essere effettuati da Società diverse senza alcun obbligo di preventiva autorizzazione, così come previsto, viceversa, per le gare amichevoli e i Tornei.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art.16 bis, delle N.O.I.F.

ORARI DI CONTATTO CON GLI UFFICI DEL C.R. CAMPANIA

Gli Uffici del C.R. Campania saranno aperti al pubblico esclusivamente, come segue:

- **il martedì:** dalle ore **15.00** alle ore **17.30**;
- **il giovedì:** dalle ore **15.00** alle ore **17.30**.

Gli Uffici resteranno chiusi al pubblico negli altri giorni.

Gli uffici saranno, altresì, contattabili a mezzo centralino telefonico (081 5537216):

- dalle ore 9.00 alle ore 14.30 dei gironi dispari della settimana (lunedì, mercoledì e venerdì);
- dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei gironi pari della settimana (martedì e giovedì).

Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri ed i Responsabili Regionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile ricevono tramite appuntamento da concordare, direttamente con i medesimi e tramite il servizio centralino.

AMBULANZA NEI CAMPIONATI REGIONALI

Alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, **il quale sarà a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata**. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, **il quale sarà a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata**, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Pubblicato in NAPOLI il 7 luglio 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**